



LEGGE DI BILANCIO 2025

Analisi e commento Cisl

LEGGE 30 dicembre 2024 n. 207

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

INDICE

PREMESSA	2
ANALISI SETTORIALE	3
LAVORO	3
FISCO	9
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	12
ENTI TERRITORIALI	14
POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	16
SANITÀ	20
POVERTÀ E POLITICHE PER LA FAMIGLIA	26
PREVIDENZA	28
POLITICHE SOCIALI E PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	32
DISABILITÀ	33
INDUSTRIA	34
TURISMO	37
SETTORE BANCARIO	38
SETTORE ASSICURATIVO	38
AGROALIMENTARE E PESCA	39
AMBIENTE ED ENERGIA	39
INFRASTRUTTURE	43
POLITICHE ABITATIVE E DELLA CASA	46
COESIONE E MEZZOGIORNO	47
POLITICHE GIOVANILI E DI GENERE	48
POLITICHE MIGRATORIE	49
LEGALITÀ	50
EDITORIA	51
SPORT	51

PREMESSA

La Manovra 2025, **Legge 30 dicembre 2024, n. 207** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024, n. 305, prevede molte misure che sono state oggetto del complesso confronto condotto in questi mesi dalla CISL con il Governo, ulteriormente implementate nel corso dell'iter parlamentare.

Complessivamente, più di due terzi delle risorse vengono destinate in favore dei lavoratori e dei pensionati, in un contesto fortemente condizionato dai limiti finanziari imposti dal Patto di stabilità europeo.

È un risultato importante, frutto di una trattativa impegnativa che premia la nostra volontà di confronto costruttivo e la nostra linea reponsabile.

Molti punti della Legge di Bilancio recepiscono nostre rivendicazioni storiche, come il taglio strutturale e rafforzato del cuneo e l'accorpamento delle prime due aliquote Irpef per sostenere i redditi bassi e medi, fino alla soglia di 40 mila euro; la detassazione dei salari di produttività; le misure sul welfare contrattuale e il potenziamento della defiscalizzazione sui fringe benefit; le risorse per il rinnovo dei contratti pubblici 2025-27 e l'accantonamento per la prossima vigenza 2028-2030.

Fondamentali, per la CISL, sono anche le disposizioni della legge a sostegno della famiglia e della conciliazione vita-lavoro; così come la piena rivalutazione delle pensioni rispetto all'inflazione, mentre restiamo comunque impegnati a rilanciare un negoziato organico sul versante previdenziale.

Particolarmente importanti sono poi le misure di ulteriore rafforzamento del fondo sanitario nazionale per 2,3 mld a legislazione vigente; gli sgravi per le assunzioni di giovani e donne al Sud; il rifinanziamento della Legge Sabatini per l'innovazione tecnologica delle imprese e il potenziamento della Zes unica del Mezzogiorno.

Come detto, l'iter parlamentare ha accolto diverse nostre istanze, espresse anche tramite numerose nostre proposte emendative, incentrate in particolare sul blocco parziale del turnover nei pubblici uffici e nella Ricerca, che hanno consentito, in parte, il recupero del taglio agli organici della scuola.

Sottolineiamo che senza la forte pressione della CISL non si sarebbe ripristinata una parte importante del fondo Automotive, per il quale il testo entrato alla Camera dei Deputati prevedeva un disinvestimento a nove cifre.

Ora che la manovra è legge dello Stato dobbiamo guardare avanti, oltre il perimetro normativo, per rilanciare il confronto con il Governo, puntando allo sviluppo ed alla qualità del lavoro, sia privato che pubblico; accelerando tramite una governance partecipata a livello centrale e a livello territoriale la messa a terra delle risorse del PNRR; sostenendo insieme il cammino delle riforme e una nuova visione di politica industriale ed energetica per il nostro Paese.

Per questo insistiamo sull'esigenza di puntare su investimenti e produttività, favorendo un nuovo Patto Sociale tra Governo, sindacato e sistema delle imprese, coniugando crescita, salari più alti, buona occupazione, sicurezza nei luoghi di lavoro, e favorendo coesione e innovazione, come indicato anche dal Presidente della Repubblica Mattarella.

Evidenziamo come sia fondamentale per la CISL l'istituzione del Fondo di 72 mln per incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati delle imprese, fattore rilevante e in piena coerenza con il progetto di legge della CISL: si tratta per noi di una svolta storica che il Parlamento dovrà attuare a breve, auspicabilmente con un ampio consenso tra tutte le forze politiche, per compiere un passo di assoluta importanza verso un cambiamento culturale e strutturale nel sistema delle relazioni industriali e per realizzare una vera e propria "riforma istituzionale" che unisca gli interessi dei lavoratori e delle imprese per affrontare le sfide delle enormi transizioni in essere.

La completa e articolata disamina settoriale che segue delle disposizioni della Legge di Bilancio 2025 ha lo scopo di consentire la prosecuzione del confronto nelle strutture e nei posti di lavoro, valorizzando l'impegno della CISL su tutti i tavoli aperti e sui quali proseguono i negoziati per gli aspetti e per i temi non ancora compiutamente rispondenti alle istanze della nostra Organizzazione.

ANALISI SETTORIALE*

***N.B.** Le disposizioni analizzate e commentate sono organizzate per aree tematiche, in modo da rendere più agevole la lettura e il rinvenimento dei singoli argomenti. Per le disposizioni “a cavallo” tra due o più aree tematiche si è optato per il collocamento nell’area tematica di interesse prevalente, in alcuni (pochi) casi uno stesso comma può essere presente in due o più aree tematiche, se affronta aspetti diversi, che rientrano, appunto, in due o più aree tematiche.

LAVORO

Commi 38-44: IVA su prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro

Le disposizioni stabiliscono e regolamentano l'imponibilità, ai fini IVA, delle prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro (art. 4 dlgs 276/2003 cd. “agenzie per il lavoro”), da Enti e Società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale Forma.Temp.

Commento

Ci si riferisce alla normativa fiscale sull'esenzione Iva per le prestazioni educative inerenti l'aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni, a condizione che l'organismo che eroga la formazione sia un istituto pubblico oppure un soggetto riconosciuto da una pubblica amministrazione. Con riguardo alla formazione erogata per conto di Forma.Temp. era in corso da anni un contenzioso fiscale, che la disposizione risolve, riconoscendone la natura non pubblicistica ed il conseguente assoggettamento ad Iva.

Commi da 97 a 101: Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri

Nelle more della ratifica e dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, gli stessi possono svolgere, tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere, pertanto senza modificare la disciplina tributaria per lo Stato legittimato a tassare il reddito da attività di lavoro dipendente.

Commento

Pur apprezzando le modifiche introdotte nel testo finale in merito ai ristori dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, si evidenzia l'introduzione di un vincolo di utilizzo prioritario delle risorse per le crisi aziendali senza definire ambito, strumenti e attori da coinvolgere. Inoltre si introduce un principio sanzionatorio da noi non condiviso e che non risulta ancora recepito dalle istituzioni competenti.

Comma 138: Limiti percentuali contratti a tempo determinato per attuazione PNRR

Il comma 138, introdotto alla Camera, andando a modificare l'art. 1, c. 2, del D.L. 80/2021, dispone che i contratti a tempo determinato e quelli di somministrazione conclusi per il reclutamento di personale a tempo determinato da parte delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR sono esclusi dall'applicazione dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.

Commento

L'articolo 1, c. 2, del D.L. 80/2021 riconosce alle amministrazioni titolari di interventi del PNRR e ai soggetti attuatori la possibilità di assumere personale con contratto a tempo determinato o di somministrazione, da impiegare per l'attuazione del medesimo Piano, di durata complessiva anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. In base alla nuova norma, tali contratti saranno anche esclusi dall'applicazione dei limiti quantitativi (gli artt. 23 e 31 del Dlgs 81/2015 prevedono, rispettivamente, che non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione e che i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di

somministrazione a tempo determinato non possono eccedere complessivamente il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti).

L'esclusione di tali limiti percentuali per i contratti che reclutano personale a tempo determinato per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, per la Cisl può rappresentare un rischio per il rafforzamento della capacità amministrativa necessaria per l'attuazione del PNRR stesso e anche per la dispersione delle professionalità acquisite al momento della cessazione dei contratti.

Commi 156-157: Indennità di esclusività del personale medico dell'INAIL

A decorrere dal 1° gennaio 2025 viene elevata l'indennità di esclusività del personale medico dell'INAIL, equiparandola a quella dell'indennità di esclusività della dirigenza sanitaria del Ministero della Salute (nonché ora dell'AIFA). A tal fine viene autorizzata una spesa pari a 960.000 euro annui (a decorrere dal 2025) allo scopo di valorizzare il servizio del personale medico dell'INAIL e di favorire l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori.

Commento

Positivo l'impegno di spesa, considerando il numero ridotto di personale medico operante in INAIL che, nel tempo, ha determinato rilevanti ritardi e inadeguate prestazioni agli assistiti, incidendo negativamente sulle tutele e sull'innalzamento delle condizioni di salute della popolazione lavorativa, anche alla luce del fenomeno sempre più consolidato dell'invecchiamento generalizzato degli occupati.

Comma 158: Potenziamento dell'organico dell'Ispettorato nazionale del lavoro

Si converte e modifica l'articolo 31 c. 2 del DL 19/2024 (a sua volta convertito e modificato dalla L. 56/2024) raddoppiando il numero delle unità da 250 a 500, programmando un incremento di oneri pari a 3.172.850 di euro per il 2025, e 12.690.318 di euro a decorrere dal 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato oltre agli incrementi relativi per le spese procedurali (concorsi ed altro), di gestione e funzionamento (le risorse verranno finanziate dal Fondo ex articolo 1 comma 200 della Legge 190/2014).

Commento

Si consente all'INL il raddoppio di una parte delle assunzioni previste, col chiaro intento di migliorare, oltre all'intelligence, anche le possibilità operative direttamente sul campo, accogliendo quanto richiesto dalla CISL per favorire il contrasto al fenomeno degli infortuni e malattie professionali, aumentando i controlli e le verifiche sulle mancate, o non adeguate, misure di prevenzione poste in essere nelle realtà lavorative nel rispetto della normativa.

Comma 171: Requisiti per la fruizione della NASpl

Si introduce un nuovo requisito contributivo al fine della fruizione della NASpl per i lavoratori nei casi di eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 e che nei dodici mesi precedenti hanno interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale: in tali casi, per il riconoscimento della NASpl si richiede che i lavoratori abbiano almeno 13 settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie e a condizione che questo sia avvenuto nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.

Sono fatte salve le ipotesi di dimissioni per maternità e per giusta causa e i casi di risoluzione consensuale nell'ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Commento

Con una formulazione farraginoso, si impone il rispetto di un lasso di tempo minimo tra le dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la cessazione involontaria del contratto successivo che dà diritto alla NASpl. L'intenzione dichiarata è quella di contrastare i comportamenti elusivi di datori di lavoro e lavoratori, ma appare come un "eccesso di zelo". Mentre abbiamo apprezzato, dopo l'accoglimento delle nostre modifiche, la norma sulle dimissioni per fatti concludenti, che effettivamente va a contrastare un comportamento ben individuato e che ha una qualche diffusione, la fattispecie prevista da questa nuova norma non ci sembra né particolarmente diffusa, né additabile necessariamente come sotterfugio. Superando la realtà dei fatti e scadendo in un processo alle intenzioni, sembra infatti presupporre che se un lavoratore in un arco temporale di 12 mesi si dimette da una azienda e successivamente viene licenziato da un'altra azienda, stia necessariamente mettendo in atto un comportamento fraudolento. In realtà da qualche anno siamo di fronte ad un forte dinamismo del mercato del lavoro, soprattutto sono aumentate le dimissioni per ricercare migliori condizioni lavorative, ed una norma del genere non solo sarebbe ingiustamente punitiva, ma andrebbe anche a scoraggiare la mobilità lavorativa.

Comma 187: Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati e lavoratori frontalieri

Per le cessazioni di rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025 non verrà erogato il sussidio di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati e i lavoratori frontalieri oggi previsto in caso di licenziamento o di mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero. Finora i cittadini italiani che hanno lavorato all'estero in stati comunitari ed extracomunitari, convenzionati o non convenzionati, nonché i lavoratori frontalieri, hanno avuto diritto, ai sensi della legge 25 luglio 1975, n. 402, ad un trattamento di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali, a condizione che il rimpatrio sia intervenuto entro 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale.

Commento

La formulazione della norma è singolare e molto stringata, limitandosi a dire che la citata legge 25 luglio 1975, n. 402, "non si applica alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025", ma senza abolirla e lasciando un possibile fraintendimento tra rimpatriati e frontalieri. In ogni caso non si comprende il motivo per cui viene negata tale indennità di disoccupazione, peraltro introducendo un possibile disincentivo al rientro in Italia di persone che hanno fatto una esperienza lavorativa all'estero.

Commi 188-196: Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione

Come ogni anno, il Fondo sociale per occupazione e formazione è stato rifinanziato per prorogare una serie di misure di sostegno al reddito che sono a carico della fiscalità generale, ma senza applicazione della procedura di consultazione sindacale, per i seguenti importi e finalità: 70 mil/€ per Cigs nelle aree di crisi complessa; 100 mil/€ (erano 50) per Cigs per cessazione di attività, che potrà essere concessa anche in settori non rientranti nella normativa Cigs; 19 mil/€ per Cigs per ex ILVA; 100 mil/€ per Cigs per imprese con rilevanza economica strategica per il triennio 2025-27 (erano 100 mil x biennio 23-24); 20 Mil(€ (erano 10) milioni per sostegno al reddito nei call center; 30 mil/€ per indennità per il settore della pesca marittima; 63,3 mil/€ per Cigs nelle imprese di interesse strategico nazionale con almeno mille dipendenti, ma senza applicazione della procedura di consultazione sindacale.

Inoltre vengono prorogate al 2025 le convenzioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

Commento

Positivo lo stanziamento di oltre 400 mln per finanziare le proroghe di ammortizzatori sociali per il 2025, anno che potrebbe prospettarsi difficile per alcuni settori, specialmente nell'industria. Siamo critici, tuttavia, sulla norma che esclude esplicitamente la consultazione sindacale nel caso della proroga della Cigs nelle imprese di interesse strategico nazionale con almeno mille dipendenti, che invece è sempre prevista per tutte le forme di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Positiva la proroga delle convenzioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili ma, al fine di semplificare le assunzioni a tempo indeterminato per proseguire verso lo svuotamento del bacino, va anche prorogata la norma (legge n. 160/2019, art. 1, comma 495) che consente alle amministrazioni pubbliche di attivare percorsi di stabilizzazione in deroga, inserendo i lavoratori in qualità di sovrannumerari rispetto alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali.

Comma 197: Attuazione Programma GOL

Ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei *target* del programma Garanzia occupabilità lavoratori (GOL), le risorse assegnate alle regioni possono essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Riforma M5C1 R1.1., in conformità al regime degli aiuti di Stato.

Commento

Come discusso nel piano di riforma, l'intervento è fortemente mirato al sostegno anche dei percorsi di riqualificazione professionale, di inserimento e reinserimento di lavoratori in transizione e disoccupati (percettori del Reddito di Cittadinanza, NASPI e CIGS), definendo (in coordinamento con le Regioni) livelli essenziali di attività formative per le categorie più vulnerabili.

Auspichiamo che il provvedimento contribuisca realmente al conseguimento del T4-2025, ossia il raggiungimento dei 3 milioni di beneficiari del GOL, di cui 800.000 con percorso formativo, dei quali 300.000 in competenze digitali, ed il raggiungimento della conformità con i livelli essenziali del Programma GOL per l'80% dei CPI di ciascuna regione.

Comma 198: Modifica requisiti per la fruizione dell'Assegno di inclusione e del Supporto formazione lavoro

Nel corso dell'iter parlamentare sono stati allargati i requisiti relativi alla condizione economica e reddituale per il riconoscimento dell'Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), nonché aumentati i relativi importi.

In particolare, per quanto riguarda il SFL (misura introdotta dal 1 settembre 2023 per favorire l'attivazione delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa considerate "occupabili" mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento) le modifiche sono le seguenti: aumenta da 6.000 a 10.140 euro il valore massimo dell'ISEE relativo al nucleo familiare del richiedente; aumenta da 350 a 500 euro mensili l'importo del beneficio; la durata del beneficio, pari ad un massimo di 12 mensilità, è prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, se allo scadere dei primi 12 mesi di fruizione risulti la partecipazione dell'interessato ad un corso di formazione; anche in caso di proroga, il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso.

Commento

È apprezzabile il miglioramento dei requisiti e degli importi, considerando che i dati hanno rivelato un utilizzo di gran lunga inferiore a quanto stimato dallo stesso Governo. Questo, insieme alla messa a regime del SIISL, dovrà essere, in tempi auspicabilmente rapidi, uno dei punti più pregnanti per stimolare un utilizzo delle politiche attive finalmente fruibili per tutte le tipologie di lavoratori e cittadini da inserire/reinserire nel mercato del lavoro.

Comma 199: Stanziamento di risorse per il Sistema duale

Vengono aumentate le risorse destinate al sistema duale, sia per quanto riguarda il finanziamento dei percorsi formativi inerenti alla tipologia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, sia dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro). L'aumento di risorse è pari a 100 mln per il 2025, a 170 mln per il 2026 e a 240 mln annui a decorrere dal 2027.

Commento

Sicuramente positivo il rifinanziamento e il fatto di averlo reso strutturale come richiesto dalla CISL, considerata la centralità che il sistema duale sempre più dovrà avere per la formazione e l'inserimento lavorativo dei giovani.

Comma 200: Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

Viene disposto un incremento del "Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro" pari a 500.000 euro per gli anni 2025 e 2026 e pari a 3 mln annui a decorrere dal 2027.

L'incremento del Fondo si aggiunge a quanto già stanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (10 mln per il 2023 e per il 2024)

Commento

Valutiamo positivamente l'impegno di spesa che rappresenta un concreto sostegno. Aspetto ulteriormente positivo è la possibilità di accesso al Fondo anche per le famiglie delle vittime di accadimenti per causa lavorativa che risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, un ampliamento importante della platea dei beneficiari.

Commi 219 e 220: Disposizioni in materia di decontribuzione di lavoratrici madri

Dal 2025 diviene strutturale la norma, introdotta in via sperimentale dalla legge di bilancio 2024, sulla decontribuzione a favore delle lavoratrici madri, cui verrà data attuazione con decreto ministeriale, finanziata con 300 mln annui, introducendo alcune modifiche: l'esonero contributivo è "parziale" (la misura esatta sarà individuata con decreto attuativo), mentre per il 2024 è stato del 100%; l'esonero viene esteso alle lavoratrici autonome che non hanno optato per il regime forfetario, mentre per il 2024 ha riguardato le sole lavoratrici dipendenti, ferma restando l'esclusione dei rapporti di lavoro domestico; l'esonero spetta alle lavoratrici madri di due o più figli fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dal 2027, alle madri di tre o più figli fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; l'esonero spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, mentre per il 2024 non vi era limite di reddito.

Con modifica apportata dalla Camera, si parametrizza il parziale esonero contributivo riconosciuto alle lavoratrici autonome al valore del minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito).

Commento

Positivo che divenga strutturale e venga esteso alle lavoratrici autonome l'esonero contributivo per rafforzare la busta paga delle lavoratrici con due figli e, dal 2027, con tre figli, allo scopo di evitare che lascino il lavoro. Chiediamo che la misura dell'esonero, da definire con decreto ministeriale, sia fissata ad una quota significativa, e che il beneficio sia considerato automatico, senza che sia necessaria la richiesta, poiché nel 2024 la mancata conoscenza della norma ha fatto sì che molte lavoratrici, pur avendone diritto, non lo richiedessero.

Soprattutto, poiché in Italia una donna su 4 lascia il lavoro alla nascita del primo figlio, perché la misura abbia un impatto significativo andrebbe allargata alle donne con un solo figlio, tanto più nella formula adottata che la prevede per i soli redditi non superiori a 40.000 euro.

Comma 385: Interventi in materia di premi di produttività

Per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.

Commento

Positiva la conferma della riduzione al 5% della imposta sostitutiva sui premi di risultato percepiti dai lavoratori dipendenti del settore privato anche se risponde solo parzialmente alla nostra reiterata richiesta di totale esenzione da tassazione. Positiva in particolare, anche a seguito delle nostre richieste di stabilizzare il provvedimento, la valenza del provvedimento per il prossimo triennio 2025-2027, che consente alla contrattazione collettiva di consolidare e sviluppare uno strumento divenuto sempre di maggiore importanza sul piano delle relazioni industriali e di ampliamento della copertura delle lavoratrici e lavoratori che ne usufruiscono, anche alla luce dei dati che emergono dai report del Ministero del Lavoro sui premi di risultato.

Commi da 386 a389: Misure fiscali per il welfare aziendale

Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Le disposizioni si applicano ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di cento chilometri di distanza dal comune di precedente residenza.

Commento

La misura può essere utile ad affrontare la questione della mobilità lavorativa delle lavoratrici e dei lavoratori nel mercato del lavoro e a sostenere l'incrocio di domanda e offerta. Tuttavia solleva perplessità il fatto che essa sia destinato ai soli neoassunti, data la necessità di incentivare certamente i giovani, ma non solo, a ricercare ed accettare offerte di lavoro anche non necessariamente vicine al luogo di residenza.

Commi 390 e 391: Misure fiscali per il welfare aziendale

Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i nati fuori del matrimonio riconosciuti e gli adottivi, affiliati o affidati, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo Unico – DPR 917/1986. I datori di lavoro provvedono all'attuazione della disposizione previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.

Commento

La disposizione è sostanzialmente positiva perché, oltre alla conferma per i i lavorarori con figli, viene estesa ora a tutte le lavoratrici e lavoratori, come da nostra richiesta, anche se rientra nelle liberalità che il datore di lavoro può unilateralmente riconoscere alle lavoratrici e ai lavoratori in materia di beni e servizi e non quale risultato della contrattazione collettiva. Oltretutto sono interventi a sostegno del reddito dei lavoratori piuttosto che welfare integrativo, ma comunque si aprono spazi alla azione della contrattazione collettiva soprattutto perché confermato per il prossimo triennio e vista anche la previsione di informativa preventiva alle rappresentanze sindacali unitarie. Sarebbe comunque opportuno il monitoraggio di tali provvedimenti anche al fine di apportare correttivi per il futuro.

Commi 395 e 398: Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere

Per sopperire alla mancanza di offerta di lavoro, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 ai lavoratori dipendenti della ristorazione e del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi, a condizione che il reddito di lavoro dipendente non sia superiore, nel periodo d'imposta 2023, a 40.000 euro. Il trattamento viene erogato dal datore di lavoro quale sostituto d'imposta, che compenserà successivamente il credito nei confronti dello Stato, su richiesta del lavoratore che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023. La misura è finanziata con 81,1 mln il 2024.

Commento

La misura affronta il problema molto serio della carenza di manodopera in specifici settori e tenta di agire con un sostegno alla retribuzione, per evitare che i lavoratori lascino o rifiutino lavori con condizioni disagiate per orari e stagionalità. Tuttavia è una soluzione estemporanea, peraltro non si comprende il focus sul lavoro festivo, che rischia di restringerne l'applicabilità ad una platea ridotta, in quanto nel contratto del turismo il lavoro nei giorni festivi non è considerato orario straordinario.

La questione andrebbe affrontata soprattutto con politiche di formazione delle competenze e con interventi di tipo contrattuale, non escludendo ovviamente un aiuto in termini di risorse pubbliche, che però andrebbero indirizzate verso misure di sostegno alla contrattazione collettiva aziendale e territoriale.

Commi 399-400: Proroga della super deduzione Ires

Viene prorogata, nei limiti ed alle condizioni già previste, la super-deduzione Ires, vale a dire l'incentivo fiscale contenuto nell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, riguardante la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni. La proroga è disposta per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024 (periodi d'imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027). Pertanto, per i titolari di reddito d'impresa e di redditi di lavoro autonomo, il costo delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno è deducibile dal reddito di impresa, maggiorato di una percentuale pari al 20%, che raggiunge il 30% per i soggetti fragili individuati nella norma.

Il beneficio spetta su base mobile, a fronte di incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta, rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente.

Commento

È positivo che siano destinate risorse a favorire nuove assunzioni, riteniamo tuttavia che sarebbe più opportuno mirare maggiormente tali incentivi, o quantomeno differenziare maggiormente gli importi per quelli destinati alle fasce più difficilmente collocabili nel mondo del lavoro.

Commi 404-426: Esonero contributivo per assunzioni nel Mezzogiorno

L'agevolazione contributiva "Decontribuzione Sud", introdotta dalla legge 178/2020 per contenere gli effetti della pandemia da Covid-19, con finanziamento a carico del programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l'occupazione (Spao) finanziato dal Fondo sociale europeo, e da ultimo prorogata al 31.12.24 dopo il via libera concesso dalla Commissione UE, dal 2025 viene sostituita da uno sgravio contributivo in misura inferiore, con le stesse finalità.

La modifica normativa apportata durante l'iter parlamentare prevede infatti, in luogo dell'esonero contributivo del 30% sui contributi dovuti dai datori di lavoro del Mezzogiorno, esoneri contributivi in percentuali minori, modulati con un progressivo decalage fino al 2029.

In particolare, i commi da 406 a 412 riconoscono un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) limitatamente alle micro, piccole e medie imprese (fino a 250 dipendenti) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

I commi da 413 a 421 riconoscono l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) in favore dei datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa e che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle stesse regioni. Tale agevolazione, subordinata all'autorizzazione della Commissione europea e sospesa fino alla data di adozione della decisione, è concessa a

condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato rispetto all'anno precedente.

Entrambi i benefici sono modulati nel modo seguente, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche:

- per il 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2024;
- per il 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2025;
- per il 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2026;
- per il 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2027;
- per il 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2028.

Si segnala che l'esonero contributivo, così come già accadeva per "Decontribuzione Sud", non è concesso solo per i nuovi assunti, bensì per tutti i contratti a tempo indeterminato attivi alla data indicata.

Commento

Anche in seguito alle pressioni della Cisl, la decontribuzione Sud è stata rimessa in pista, seppur con percentuali di esonero contributivo minori. Si tratta dell'incentivo di gran lunga più utilizzato negli ultimi anni fra gli sgravi contributivi a favore dell'occupazione e la sua cancellazione avrebbe rappresentato un duro colpo per le aree del Sud, soprattutto nella probabile prospettiva negativa per alcuni settori (ad esempio l'auto).

Comma 457: Fondo per la Partecipazione

Ai fini dell'attuazione di disposizioni, anche di carattere fiscale, in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 70 mln per il 2025 e di 2 mln per il 2026.

Commento

E' di nuova e di assoluta rilevanza la costituzione di un fondo ad hoc a sostegno della partecipazione, che dovrà essere concreto strumento utile a promuovere iniziative di relazioni industriali e contrattuali finalizzate al coinvolgimento di lavoratrici e lavoratori alla vita e ai destini dell'impresa. Ci auguriamo che sia una sostanziale premessa alla approvazione della legge in materia di partecipazione, promossa dalla CISL, e che è all'ordine del giorno dei lavori parlamentari.

Comma 736: Fondo straordinario per il rafforzamento delle prestazioni istituzionali in materia di politiche sociali e di formazione professionale

Al fine di promuovere la digitalizzazione e la semplificazione dei processi e sviluppare servizi finalizzati all'erogazione e all'incremento dell'efficienza delle prestazioni istituzionali erogate dalle regioni in materia di politiche sociali e formazione professionale, viene istituito un fondo di 45 mln per il 2025, che sarà ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Commento

Data la scarsa chiarezza della norma, auspichiamo che il tema diventi oggetto di approfondimento con le parti sociali al fine di orientare l'utilizzo del fondo in maniera mirata.

FISCO

Commi 2-11: Misure di sostegno al reddito

Viene aumentata strutturalmente la detrazione da lavoro dipendente sui redditi fino a 15.000€ che passa da 1.880€ a 1.955€, in linea con quanto già operato nel 2024. Conseguentemente la no-tax area per i lavoratori dipendenti (senza considerare il trattamento integrativo, che viene comunque garantito anche nella fascia di aumento della detrazione) viene allineata a quella dei pensionati a 8.500€.

Viene esteso a regime anche l'accorpamento operato lo scorso anno della prima e della seconda aliquota che determina un sistema di tassazione a tre aliquote: 23% (per i redditi fino a 28.000€), 35% (per i redditi da 28.000€ a 50.000€), 43% (per i redditi oltre 50.000€).

Anche il taglio del cuneo viene reso strutturale, e da contributivo diventa fiscale tramite un nuovo bonus per i percettori di redditi da lavoro dipendente con un reddito complessivo fino a 20.000€ e una nuova detrazione per i medesimi che hanno un reddito complessivo da 20.000€ a 40.000€.

Nello specifico l'importo del nuovo bonus è una percentuale del reddito da lavoro dipendente che varia per fasce a seconda del livello del reddito complessivo nella maniera seguente:

7,1% per i redditi fino a 8.500€;

5,3% per i redditi superiori a 8.500€ fino a 15.000€;

4,8% per i redditi superiori a 15.000€ fino a 20.000€.

Si tratta dunque di un importo che ha un andamento irregolare: cresce al crescere del reddito all'interno delle tre fasce ma subisce un avvallamento nel passaggio tra una fascia e l'altra. Tale andamento approssima quello derivante dallo sgravio contributivo in vigore nel 2024.

L'importo della nuova detrazione invece è costante e pari a 1.000€ sui percettori di redditi da lavoro dipendente con redditi complessivi oltre 20.000€ fino a 32.000€; poi decresce gradualmente sui redditi superiori a 32.000€ fino ad annullarsi a 40.000€.

Per i percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000€, viene fissato un limite per l'ammontare degli oneri detraibili (salvo quelli per le spese sanitarie e quelli relativi alle somme investite nelle start up o nelle piccole e medie imprese innovative) di 14.000€ se il reddito è fino a 100.000€, o di 8.000€ se il reddito è superiore a 100.000€. Tali limiti tuttavia valgono solo nel caso che il contribuente abbia almeno tre figli (o un figlio disabile) a carico, altrimenti sono ridotti da un coefficiente moltiplicativo inferiore a 1.

Nello specifico, per i percettori di redditi fino a 100.000€ il limite varia come segue:

11.900€ se ci sono 2 figli a carico;

9.800€ e c'è un solo figlio a carico;

7.000€ se non ci sono figli a carico.

Se invece il reddito supera i 100.000€ il limite varia come segue:

6.800€ se ci sono 2 figli a carico;

5.600€ se c'è un solo figlio a carico;

4.000€ se non ci sono figli a carico.

Vengono eliminate le detrazioni per figli a carico con età pari o superiore ai 30 anni, fatta eccezione per i figli disabili. Le detrazioni per i figli a carico con età tra 21 e 30 anni vengono invece estese anche ai figli conviventi del coniuge deceduto. Vengono altresì eliminate tutte le detrazioni per gli altri familiari a carico che non siano ascendenti.

Infine vengono eliminate per gli stranieri extra UE le detrazioni per coniuge e figli a carico anche a partire dal 21esimo anno di età.

Complessivamente, dunque, questi interventi sull'Irpef determinano una riduzione di risorse per lo Stato pari a circa -17,2 miliardi nel 2025, -17,7 miliardi nel 2026 e -17,4 miliardi a partire dal 2027.

Commento

Valutiamo con favore l'estensione a regime della detrazione per i lavoratori dipendenti e assimilati con conseguente estensione della no-tax area dei medesimi fino a 8.500€, così come valutiamo positivamente la conferma per gli anni venturi del sistema di tassazione a tre aliquote che ci sembra possa costituire un buon equilibrio tra semplicità ed equità per i contribuenti, garantendo il mantenimento della necessaria progressività dell'imposta. Auspichiamo che la seconda aliquota possa in seguito scendere ulteriormente di un paio di punti da 35% a 33%.

Avevamo chiesto a più riprese, e dunque apprezziamo con particolare favore, la resa strutturale del taglio del cuneo fiscale sul lavoro, che fino ad oggi era limitato al solo 2024. E' un risultato notevole ottenuto anche grazie alla nostra perseveranza.

Ci convince, altresì, il passaggio degli sgravi da contributivi a fiscali, poiché condividevamo le preoccupazioni autorevolmente sollevate dalla Banca d'Italia riguardo ai rischi che sarebbero potuti emergere per gli equilibri di medio e lungo periodo nei bilanci dell'INPS qualora lo sgravio contributivo si fosse perpetrato nel tempo. La soluzione contenuta nella nuova normativa di concedere un bonus fiscale per i percettori di reddito fino a 20.000€ consente di contenere sensibilmente i casi d'incapienza, mentre la nuova detrazione introdotta per i percettori di redditi superiori viene estesa in maniera gradualmente decrescente fino a 40.000€, così come noi avevamo già chiesto negli anni passati. Ciò, oltre ad ampliare l'area dello sgravio (da 32.000€, corrispondenti a 35.000€ lordi, fino a 40.000€) consente di evitare quell'effetto

paradossale per il quale ad un lieve incremento del reddito al di sopra la soglia corrispondeva una sensibile riduzione del reddito netto per via della improvvisa scomparsa degli sgravi.

Il complesso degli interventi determina una crescita della progressività dell'imposta e il passaggio dal taglio contributivo a quello fiscale è stato fatto con attenzione risultando sostanzialmente neutrale per la maggior parte dei contribuenti con redditi entro i 32.000€ (limite analogo a quello fissato sul reddito al lordo dei contributi di 35.000€). Vi sono tuttavia alcuni contribuenti che sperimenteranno guadagni o perdite ma generalmente piuttosto contenute (perdite sensibili possono invece esserci nel caso particolare in cui il reddito da lavoro sia accompagnato da un altro reddito consistente, tale da far superare la soglia dei 40.000€). I guadagni e le perdite risultano più irregolari al variare del reddito per coloro che lavorano un tempo sensibilmente inferiore all'anno. I contribuenti con redditi tra 32.000€ e 40.000€, che fino ad oggi non avevano potuto beneficiare dello sgravio contributivo sperimenteranno invece guadagni più o meno consistenti a seconda della loro vicinanza alla prima soglia. Le risorse annue impiegate nel taglio del cuneo sono comunque sensibilmente superiori a quelle dell'anno passato a dimostrazione che complessivamente i lavoratori dipendenti hanno ricevuto un ulteriore beneficio che peraltro è stato reso strutturale negli anni a venire.

Condividiamo anche l'attenzione nei confronti delle famiglie con figli, in particolare se numerose (o con figli disabili), con riguardo al previsto contenimento dell'ammontare degli oneri detraibili per i percettori di redditi elevati (oltre 75.000€). Facciamo notare tuttavia che il meccanismo di calcolo risulta piuttosto complicato; occorre ad esempio chiarire se il tetto indicato opererà pro quota sulle singole poste da detrarre oppure se si lascerà ai contribuenti libertà di scelta allocativa a riguardo.

Così come rileviamo positivamente il grande impiego di risorse in favore delle famiglie (oltre 17 miliardi annui) nonché lo sforzo complessivo operato dal governo nel disegnare l'intero sgravio fiscale, che tuttavia inevitabilmente comporta una generale complicazione dell'imposta con la quale dovremo fare i conti, anche per il lavoro dei nostri Caf.

Abbiamo evidenziato in sede di confronto, invece, qualche perplessità sull'eliminazione delle detrazioni per i figli di età pari o superiore ai 30 anni, perché riteniamo che essa non costituisca una particolare ragione di disincentivo al lavoro mentre possa risultare utile a sostenere il reddito delle famiglie in condizioni di difficoltà economica o in situazioni nelle quali il mercato del lavoro mostra scarsa dinamicità. Così come abbiamo espresso perplessità sull'eliminazione della detrazione per gli altri familiari a carico, quando non ascendenti, per ragioni simili, alle quali aggiungiamo che nel caso in cui i familiari in questione superino una certa età vi è un'inevitabile riduzione delle possibilità di occupazione. Siamo tuttavia consapevoli che entrambe le detrazioni possano prestarsi ad usi indebiti, in particolare in contesti dove il lavoro sommerso è ampiamente presente e riteniamo che questo vada combattuto dal punto di vista legale.

Infine, sempre in sede di confronto e di audizione abbiamo evidenziato come si potesse evitare l'eliminazione della detrazione per coniuge e per figli a carico (sopra i 21 ed entro i 30 anni) per gli stranieri extra UE non residenti, poiché riteniamo che debbano essere trattati alla stessa stregua dei residenti, essendo in diversi casi tutt'altro che facile il ricongiungimento familiare. Vi è peraltro il rischio che un trattamento fiscale differenziato possa risultare in contrasto con la normativa europea.

Comma 12: Modifica dei limiti per la fruibilità del regime forfetario

Viene elevata da 30.000 a 35.000 euro la soglia di lavoro dipendente o assimilato oltre la quale non si può accedere al regime forfetario.

Il provvedimento determina minori entrate per lo Stato stimate in circa 61 mln nel 2025, 128 mln nel 2026 e 73 mln nel 2027.

Comma 13: Detrazione per la frequenza nelle scuole private

La norma consente di detrarre fino a 1.000€ in luogo dei precedenti 800€ per ogni alunno frequentante la scuola dell'infanzia, quella del primo ciclo d'istruzione o quella secondaria di secondo grado.

Comma 229-230: Detrazione Irpef per la spesa dei non vedenti per il mantenimento dei cani guida

Si preve l'aumento da 1.000 a 1.100 euro della detrazione Irpef forfetaria prevista per i non vedenti per le spese di mantenimento dei cani guida per la quale sono previsti oneri pari a 360mila euro per il 2026 e 220mila annui a partire dal 2027.

Comma 121: Disposizioni in materia di trattamento accessorio dei dipendenti pubblici

Si prevede la possibilità di incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente dalle amministrazioni statali compresi i dirigenti, rispetto a quelle destinate per la medesima finalità nel 2024, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale del triennio 2022/2024

Commento

La CISL valuta positivamente tale disposizione che consente il superamento del tetto di spesa del salario accessorio di cui all'art. 23 - comma 2 - del Dlgs 75/2017, dando così una prima risposta alle istanze da noi sempre avanzate, sottolineando che questo ulteriore stanziamento pari allo 0,22% del monte salari ha consentito il rinnovo del CCNL del comparto Funzioni Centrali 2022/2024 con un aumento del 6%.

Importante che, così come richiesto dalla CISL, analogo incremento delle risorse destinate ai trattamenti accessori venga previsto anche a favore del personale dipendente di amministrazioni non statali, con la medesima percentuale e i medesimi criteri.

Commi 124-127: Welfare integrativo dei dipendenti pubblici e mobilità tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over

La CISL esprime perplessità sulla disposizione dal momento che le risorse destinate a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo concorrono a determinare il limite di cui all'art. 23 - comma 2 - del D.Lgs 75/2017 relativo al salario accessorio, fatte salve le sole risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo, depotenziando di fatto gli effetti della recente pronuncia della Corte dei Conti 17/2024, di parere opposto.

Commi 128-131: Risorse per i rinnovi contrattuali per il triennio 2025/2027 e 2028/2030

Vengono determinati gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2025/2027, nonché per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico pari a 1,755 mld/€ per l'anno 2025; 3,550 mld/€ per l'anno 2026 e 5,550 mld/€ per l'anno 2027 per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, nonché per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, gli oneri per i rinnovi contrattuali riferiti al medesimo triennio sono posti a carico dei rispettivi bilanci. Viene, inoltre, autorizzata la spesa per la copertura degli oneri della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2028/2030 pari a 1,954 mld/€ per l'anno 2028; 4,027 mld/€ per il 2029 e 6,112 mld/€ a decorrere dal 2030.

Commento

La CISL esprime apprezzamento per il rilevante stanziamento di risorse destinate ai rinnovi contrattuali dei lavoratori dei comparti pubblici e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2025/2027, dal momento che questo consentirà l'avvio dei tavoli negoziali sin dal primo anno di vigenza. Così come ritiene importante l'impegno ad assicurare le risorse per la tornata contrattuale 2028/2030.

Commi 132 – 134: Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

Si tratta di disposizioni in materia di impiego e assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche della Regione Calabria, diverse dagli enti locali, e in materia di proroga dei contratti a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della Cultura, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Istruzione per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto.

Comma 138: Limiti percentuali contratti a tempo determinato per l'attuazione PNRR

Si prevede che i contratti a tempo determinato e quelli di somministrazione conclusi dalle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR siano esclusi dall'applicazione dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente per l'attivazione dei suddetti contratti.

Commento

La CISL, pur valutando positivamente la disposizione dal momento che la piena realizzazione degli interventi previsti nel PNRR nei tempi stabiliti è condizione fondamentale per non perdere i finanziamenti comunitari, insiste sulla necessità di non disperdere le professionalità acquisite e già formate, prevedendo la loro integrazione a pieno titolo negli organici degli enti.

Commi 149 e 150: Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Si prevede l'istituzione di tre posizioni di funzione dirigenziale di livello generale, con corrispondente incremento della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalenti sul piano finanziario.

Si prevede inoltre che una somma non eccedente l'importo di 1,5 mln per ciascun anno a valere sulle maggiori somme effettivamente riscosse in via definitiva e correlabili alle attività di controllo ispettivo ed amministrativo dell'Istituto, sia destinata al finanziamento di misure di welfare aziendale in favore dei dipendenti dell'ente.

Commento

La CISL esprime soddisfazione per lo stanziamento di risorse destinate al welfare aziendale del personale dipendente, in quanto si riconosce l'importanza di questo strumento nel migliorare il benessere dei lavoratori offrendo vantaggi che vanno oltre l'aspetto economico e consentendo una migliore conciliazione vita-lavoro.

Commi 822-823: Riduzione del turn-over nelle amministrazioni statali, nelle agenzie e negli enti pubblici non economici

Si prevede per il 2025 una riduzione del 25% del turn over nelle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), nelle agenzie e negli enti pubblici non economici con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato.

La riduzione del turn over non si applica, oltre che alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, alle amministrazioni con meno di 20 dipendenti, al personale togato delle magistrature e agli avvocati e procuratori dello Stato.

Commento

Valutiamo positivamente l'esclusione dalla riduzione del turn over delle amministrazioni locali con più di venti dipendenti in servizio (precedentemente ricomprese) approvata in Commissione Bilancio Camera, anche a seguito dell'emendamento in tal senso presentato dalla CISL.

Tale esclusione rende possibile assicurare continuità ai servizi erogati dai Comuni e dalle Città Metropolitane e dare attuazione alle riforme e ai progetti del PNRR di competenza degli stessi, dato che una delle principali difficoltà incontrate è dovuta alla carenza di personale, insufficiente numericamente e non adeguatamente formato.

La disposizione ha quindi tenuto opportunamente conto della forte riduzione di personale indotta dai vincoli assunzionali già vigenti da oltre un decennio, nonché del mantenimento del sistema di calcolo della capacità assunzionale correlata alla sostenibilità finanziaria, adottato a partire dal 2020.

Per la CISL resta aperto il problema del blocco parziale del turn over per le amministrazioni dello Stato, in considerazione delle carenze "storiche" di personale che non devono compromettere la capacità amministrativa, anche ai fini dell'attuazione del PNRR e ai fini dell'acquisizione delle competenze necessarie a modernizzare la Pubblica Amministrazione.

Commi 831-834: Ulteriori disposizioni riguardanti il personale pubblico

Si tratta di una serie di disposizioni condivise dalla CISL che introducono deroghe per assunzioni di specifiche professionalità, prevedendo che una parte dei risparmi di spesa derivanti dalle riduzioni del turn over possa essere destinata ad implementare i fondi del salario accessorio delle amministrazioni oggetto di riduzioni, riconoscendo in tal modo il maggiore impegno richiesto ai lavoratori e alle lavoratrici nel garantire i servizi.

Comma 835: Norme di diritto transitorio sul previgente istituto dell'assegno personale relativo ai pubblici dipendenti

Si disciplina l'attuazione dei commi 458 e 459 dell'art. 1 della Legge 147/2013 relativamente al trattamento economico dovuto in caso di cessazione dal ruolo o dall'incarico.

ENTI TERRITORIALI

Commi 753-754: Incremento del fondo di solidarietà comunale

Viene rideterminata la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale con incrementi di: 112 mln per il 2026; 168 mln per il 2027; 224 mln per il 2028; 280 mln per il 2029; 306 mln circa a decorrere dal 2030.

A seguito dei predetti incrementi, il Fondo viene pertanto rideterminato in: 6.872,6 mln per il 2026; 6.928,6 mln per il 2027; 6.984,6 mln per il 2028; 8.260,6 mln per il 2029; 8.214,6 mln per il 2030; 8.978,5 mln annui a decorrere dal 2031.

Inoltre il comma 754 istituisce un Fondo di 56 mln per il 2025, anch'esso destinato ad esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale tra i comuni.

Commento

La CISL valuta positivamente l'incremento del fondo di solidarietà, in quanto le risorse dello stesso, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, vengono distribuite tra i comuni con finalità di perequazione delle minori capacità fiscali, rispondendo ad una logica di solidarietà ed equità.

Commi 755-756: Contributo ai comuni in deficit della regione Sicilia e della regione Sardegna

Si dispone un incremento, pari a 5 mln, da destinare al Fondo per il risanamento finanziario dei comuni della Regione Sicilia e alla Regione Sardegna.

Commi 773 e 774: Contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane

Si prevede un incremento 50 mln annui dal 2025 al 2030 dei Fondi perequativi delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane.

Le risorse aggiuntive riferite al triennio 2025-2027 sono ripartite tra i comparti sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali, con decreto del Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2025.

Commi da 775 a 778: Disposizioni in materia di sostegno economico ai Comuni in dissesto

Si attribuisce ai piccoli comuni (sotto i 1000 abitanti) in situazione di dissesto finanziario, per i quali l'organo straordinario di liquidazione non abbia ancora approvato il rendiconto della gestione, la facoltà di ricevere un'anticipazione, (fino all'importo massimo di 25 mln per ciascuno degli anni 2025 e 2026) da destinare alla gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi.

Comma 779: Interpretazione maggior gettito da versamenti IMU e TARI

Viene data un'interpretazione autentica di "maggior gettito accertato e riscosso" relativo agli accertamenti IMU e TARI che deve intendersi come l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal comune, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente (versamento IMU e TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari).

Commento

La CISL valuta positivamente il complesso delle disposizioni suddette in quanto, tramite la previsione di nuovi fondi o tramite l'implementazione di fondi già esistenti, viene assicurata una maggiore disponibilità di risorse in favore di comuni, province e città metropolitane, allo scopo di consentire l'esercizio delle funzioni e l'erogazione dei servizi.

Commi 784-795: Contributi alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali

Il comma 784 dispone come i singoli comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna siano esclusi dal contributo alla finanza pubblica qualora rispettino anche una sola delle tre seguenti condizioni: enti in dissesto alla data del 1° gennaio 2025; enti in procedura di riequilibrio finanziario alla data del 1° gennaio 2025; enti che hanno sottoscritto accordi per il "riequilibrio finanziario" di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 oppure ai sensi dell'art. 43, comma 2 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50.

I commi 786, 787 e 788 quantificano l'ammontare del contributo alla finanza pubblica richiesto a livello di comparto agli enti territoriali, disponendo che il riparto sia calcolato sulla spesa corrente al netto, tra gli altri, delle spese per diritti sociali e famiglia.

Per le regioni a statuto ordinario il contributo è calcolato in proporzione alla spesa corrente al netto di alcune componenti e stabilito con decreto a seguito di autoordinamento o, in assenza, solo con decreto (comma 786), sentita la conferenza Stato-Città.

Il comma 786 dispone il contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, per le REGIONI A STATUTO ORDINARIO pari a 280 mln per il 2025, 840 mln per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 e 1.310 mln per il 2029.

Il comma 787 dispone contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente per le REGIONI A STATUTO SPECIALE e le PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO pari a 150 mln per il 2025, 440 mln per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, e 700 mln per l'anno 2029.

Il comma 788 dispone il contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, per i COMUNI, le PROVINCE e le CITTÀ METROPOLITANE delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna.

In particolare:

1) il comparto dei comuni deve assicurare 130 mln per il 2025, 260 mln per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, e 440 mln per il 2029 = TOTALE 2025-2029 1,350 MLD

2) il comparto delle province e città metropolitane deve assicurare un contributo pari a 10 mln per il 2025, 30 mln per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, e 50 mln per il 2029

Il comma 789 dispone che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni (con l'eccezione degli enti locali di Friuli-Venezia Giulia, Val d'Aosta e Trentino-Alto Adige) iscrivano, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, nella parte corrente del bilancio nella Missione n. 20 "Fondi e accantonamenti", un FONDO di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica loro richiesto finanziato con risorse di parte corrente e su tale fondo non è possibile disporre impegni.

Il comma 790 definisce la destinazione del fondo di accantonamento, in particolare, si dispone che al termine di ogni esercizio finanziario:

1) per gli enti (tranne gli enti locali di Friuli- Venezia Giulia, Val d'Aosta, e Trentino-Alto Adige) che abbiano registrato un disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, il fondo costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello già previsto nel bilancio di previsione

2) per gli enti (tranne gli enti locali di Friuli- Venezia Giulia, Val d'Aosta, e Trentino-Alto Adige) che abbiano registrato un risultato di amministrazione positivo o pari a zero nell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo con carattere prioritario rispetto al ricorso a nuovo debito.

Si prevede un sistema di verifica annuale del rispetto degli obiettivi di comparto, tramite l'utilizzo dei rendiconti di gestione e dei bilanci di previsione.

Commento

La CISL ritiene condivisibile che anche Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, Città Metropolitane, Province e Comuni partecipano agli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea.

Riteniamo altresì opportuna la salvaguardia prevista in favore degli enti in dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario, esplicitamente esclusi dal contributo.

La CISL nel contempo ritiene che il significativo contributo alla finanza pubblica di Regioni Ordinarie, Regioni a Statuto Speciale ed Enti Locali tramite l'istituzione, anno per anno, dei fondi di accantonamento con il duplice scopo di ripianare anticipatamente i disavanzi, qualora necessario, o altrimenti di finanziare investimenti nell'esercizio successivo non deve pregiudicare l'erogazione di servizi resi a livello locale e non deve, come via alternativa per garantire gli stessi, comportare l'inasprimento dell'imposizione locale.

Commi 796-798: Riduzione risorse fondi investimenti enti locali e riduzione dei contributi agli enti locali per investimenti per la messa in sicurezza edifici pubblici del patrimonio comunale

Commi 799-800: Riduzione contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e del fondo denominato "programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare"

Comma 803: Riduzione stanziamenti per ciclovie turistiche

Comma 804: Riduzione del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese

Commi 805-808: Messa in sicurezza degli edifici e del territorio e progetti di rigenerazione urbana

Commento complessivo

La CISL ritiene non condivisibile il complesso delle disposizioni sopra citate, in quanto la riduzione o la revoca degli stanziamenti di una serie di contributi relativi ad investimenti in opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'efficientamento e lo sviluppo territoriale, per interventi di rigenerazione urbana e di sviluppo infrastrutturale rischia di compromettere le fondamentali funzioni di prevenzione dal rischio e di infrastrutturazione efficiente dei territori.

Commi 870-874: Misure di revisione della spesa e attuazione della Riforma 1.13 del PNRR

Vengono ridotte le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

Si fissano inoltre gli obiettivi di risparmio di spesa per il periodo 2025-2027 per le amministrazioni centrali dello Stato.

Come desumibile dall' allegato IV al testo di legge, si prevede una riduzione di spesa pari a 2.670.265.000 euro per il 2025, 2.609.227.000 euro per il 2026 e 2.545.559.000 euro a decorrere dal 2027.

Commento

Si tratta dell'attuazione della Riforma 1.13 del PNRR, nota come "Spending Review" volta a migliorare l'efficacia della spesa pubblica, per il periodo 2023-2025 prevedendo il rafforzamento del ruolo del MEF nel processo di monitoraggio e valutazione.

Per la CISL gli intenti della riforma sono condivisibili, ma è fondamentale che il percorso di efficientamento della spesa delle singole amministrazioni non incida negativamente sulla capacità realizzativa delle riforme e dei progetti del Piano.

POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Comma 120: Misure di sostegno per la locazione di alloggi degli studenti fuori sede

Si incrementa di 1 mln per l'anno 2025 e di 2 mln per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il Fondo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali appartenenti a un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 20.000 euro.

Commento

Per la Cisl è positivo lo stanziamento di risorse per aiutare nelle spese di locazione gli studenti fuorisede in condizioni economiche disagiate, ma la cifra stanziata è ancora troppo esigua rispetto alle effettive necessità. Auspichiamo, pertanto, un incremento delle risorse e una più precisa definizione dei criteri di assegnazione per garantire un reale impatto sul disagio abitativo studentesco

Comma 123: Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa

Si incrementa di 93,7 mln annui, a decorrere dal 2025, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), al fine di finanziare l'incremento dei trattamenti accessori del personale docente.

Commento

La conferma dell'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa volto all'incremento del salario accessorio dei docenti è da ritenersi positiva.

Commi 209-211: Misure per il supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido

Si esclude dal valore dell'ISEE, rilevante al fine della determinazione della misura del buono, l'importo dell'assegno unico e universale per i figli a carico. In conseguenza di tale esclusione, il limite di spesa per il buono in esame viene incrementato di 5 mln annui. Inoltre, viene abrogato il requisito della presenza in famiglia di un figlio di età inferiore ai 10 anni per usufruire del bonus asilo nido, di 3600 euro, per le famiglie con Isee sotto i 40 mila euro. In conseguenza dell'ampliamento dei beneficiari si stanziavano maggiori risorse: ulteriori 102 mln per il 2025; 136 mln per il 2026; 199 mln per il 2027; 202 mln per il 2028 e 205 mln annui a decorrere dal 2029.

Commento

Per la Cisl è apprezzabile l'esclusione dell'assegno unico universale dalla determinazione della misura del buono per l'asilo nido e l'abrogazione del vincolo dei dieci anni di età del figlio che limitava il sostegno alle famiglie per la frequenza

dei bambini al nido, sostegno indispensabile per far crescere la domanda e quindi raggiungere il target del 33% previsto per il 2010 e il nuovo target del 45% fissato per il 2030.

Commi 345 e 346: Fondo per il servizio di sostegno psicologico degli studenti

Si veda l'area tematica POLITICHE GIOVANILI E DI GENERE

Comma 565: Disposizioni in materia di valorizzazione del sistema scolastico

E' istituito un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico con una dotazione di 122 mln per il 2025, 189 mln per il 2026 e 75 mln annui a decorrere dal 2027.

Commento

Confermata la misura prevista nella stesura originaria che istituisce questo Fondo allocato nello stato di previsione del Ministero all'azione "Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica", di competenza del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale.

Comma 566: Riparto del Fondo per la promozione dei campus per la filiera formativa-tecnologica professionale

Si interviene sul Fondo per la promozione dei *campus* della filiera formativa tecnologico-professionale, incrementandone la dotazione per il 2026 per 15 mln e prevedendo che tali risorse siano utilizzate non solo per la progettazione, ma anche per la realizzazione degli interventi infrastrutturali correlati agli accordi istitutivi dei *campus*. La dotazione del Fondo quindi sarà di 5 mln per il 2025 e 20 mln per il 2026.

Commento

E' positivo l'aumento del finanziamento per la promozione dei campus diretto anche agli interventi infrastrutturali e non solo alla programmazione.

Comma 567: Dotazione dell'organico dell'autonomia

E' incrementata la dotazione dell'organico dell'autonomia di 1.866 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026 e di 134 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2026-2027, allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità.

La copertura ammonta a 24,99 mln per il 2025 e a 75 mln annui a decorrere dal 2026.

Commento

L'aumento della dotazione organica dei docenti di sostegno è opportuno, ma sono necessari interventi per colmare l'assenza di specializzazione che costringe gli istituti, non trovando docenti abilitati, a supplire con docenti non specializzati sul sostegno.

Commi 568-569: Reclutamento di 101 unità di personale non dirigenziale da destinarsi agli Uffici scolastici regionali

Si autorizza il Ministero dell'istruzione e del merito a bandire un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2025, di 101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali, da destinare agli Uffici scolastici regionali.

Commi 570-571: Contributo in favore delle scuole paritarie

Si prevede un incremento di 50 mln per il 2025 e di 10 mln annui a decorrere dall'anno 2026 del contributo in favore delle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.

Commento

Apprezzabile la previsione che aumenta il contributo statale alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità riconoscendone il ruolo importante nel sistema di istruzione nazionale.

Commi 572-574: Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Si estende, non più solo per il 2023, bensì in via strutturale, la Carta del docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, e se ne ridetermina l'importo, stabilendo che, in luogo dei precedenti 500 euro in somma fissa, lo stesso sarà determinato annualmente, con decreto ministeriale, fino a un tetto massimo di 500 euro. La previsione comporta maggiori spese pari a 60 mln annui a decorrere dal 2025.

Commento

Positiva l'estensione della carta docente, che ricordiamo serve per sostenere iniziative di formazione e l'acquisto di beni culturali, ai docenti a tempo determinato.

Commi 575-576: Promozione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche

Si incrementa di 2 mln a decorrere dal 2025 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di realizzare le iniziative previste nell'ambito della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM). L'iniziativa è volta a promuovere l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nell'ambito di tali discipline, necessarie a favorire l'innovazione e lo sviluppo.

Commento

Il finanziamento di iniziative dirette a promuovere le discipline STEM tra gli studenti e soprattutto le studentesse per abbattere gli stereotipi di genere che purtroppo sopravvivono anche nella scelta degli indirizzi di studio, per la Cisl è importante anche per ridurre il mismatch tra offerta e domanda di competenze.

Comma 577: Disposizioni in materia di Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

Si incrementano di 500.000 euro a decorrere dal 2025 i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) al fine di potenziare i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento e degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento.

Commento

L'incremento del finanziamento per le istituzioni Afam diretto a migliorare l'inclusione verso gli studenti con disabilità, invalidità e Bes per la Cisl rappresenta un intervento positivo.

Comma 578: Misure in materia di salute sessuale e educazione sessuale e affettiva

Si incrementa di 500.000 euro per il 2025 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di promuovere nei piani triennali dell'offerta formativa (PTOF) interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle tematiche della salute sessuale e dell'educazione sessuale e affettiva.

Commento

Il finanziamento di interventi educativi e di corsi sulle tematiche della salute sessuale e dell'educazione sessuale e affettiva è per la Cisl importante per una crescita responsabile e consapevole degli studenti.

Commi 579-582: Disposizioni per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale

Viene istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca di 150 mln per ciascuno degli anni 2027 e 2028 per sostenere le attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR, al fine di consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico-finanziaria al termine del periodo di attuazione del PNRR (quindi a decorrere dal 1° gennaio 2027).

Commento

E' positiva la istituzione di un Fondo nel settore della ricerca diretto a garantire il consolidamento nel tempo e la sostenibilità delle azioni di ricerca anche dopo la fine del PNRR. Sarà necessario prevederne un finanziamento strutturale.

Comma 584: Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale

Per la Cisl è positivo l'incremento di 90,475 mln per l'anno 2025 dell'autorizzazione di spesa afferente al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) riferibile a iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale.

Commi 585-587: Incremento delle risorse destinate ai collegi di merito accreditati

Viene aumentato lo stanziamento del Ministero dell'università e della ricerca destinato ai collegi di merito accreditati per un importo pari a euro 2 mln annui a decorrere dal 2025, individuando le condizioni di accesso ai fondi in questione.

Commento

Valutiamo positivamente la disposizione.

Comma 591: Piano di sostegno alla ricerca

Si attribuisce al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) un contributo di 9 mln per il 2025; 12,5 mln per il 2026 e 10,5 mln a decorrere dal 2027 finalizzato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi.

Commento

Per la Cisl è uno stanziamento importante per la stabilizzazione del personale del Consiglio nazionale della ricerca, dando finalmente riconoscimento al lavoro prestato per tanti anni dal personale precario.

Comma 736: Fondo straordinario per il rafforzamento delle prestazioni istituzionali in materia di politiche sociali e di formazione professionale

Si istituisce un fondo di 45 mln per il 2025 per il rafforzamento delle attività delle regioni a statuto ordinario relative all'erogazione delle prestazioni istituzionali in materia di politiche sociali e di formazione professionale.

Commento

E' positiva l'istituzione di un fondo con la finalità di rafforzare il coordinamento strategico e operativo, promuovere la digitalizzazione e la semplificazione dei processi, potenziare i servizi, ottimizzare il raccordo tra le strutture coinvolte e sviluppare i servizi di settori strategici per l'inclusione e l'occupazione.

Comma 825, lettera b): Limite percentuale alle assunzioni delle università statali

Si riduce, per il solo 2025, dal 100 al 75 per cento il limite percentuale relativo alla spesa storica delle università statali, ai fini del calcolo delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato da esse effettuabili. In base a una modifica apportata dalla Camera tale riduzione al 100% è stata rinviata al 2026 limitatamente alla categoria dei ricercatori universitari.

Commento

Per la Cisl non è sufficiente la previsione di escludere per il 2025, rinviandola al 2026, la riduzione del turn over per i ricercatori universitari. La misura dovrebbe riguardare tutto il personale del comparto Università. E' questa una misura che la Cisl ha contrastato durante l'iter della manovra, presentando apposito emendamento in merito.

Comma 826: Spese per il personale degli enti pubblici di ricerca

Si modificano le modalità di calcolo dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR). In particolare, si precisa ora che tale calcolo deve essere effettuato su base annua. Inoltre per quanto riguarda il turn over si rinvia al 2026 il blocco al 75 % dei rapporti a tempo indeterminato per gli enti e gli istituti di ricerca.

Commento

Per la Cisl è insoddisfacente il semplice rinvio della riduzione del turn over al 2026. La misura andrebbe revocata.

Comma 827: Turn over del personale nelle istituzioni AFAM

Si modifica la disciplina relativa al limite per le facoltà assunzionali delle istituzioni AFAM, stabilendo che, per il solo anno accademico 2025/2026, il turn over è pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente.

Commento

Per la Cisl non è condivisibile che anche per il personale Afam nel prossimo anno accademico 2025/2026 ci sia una riduzione delle facoltà assunzionali.

Comma 828: Riduzione dell'organico dell'autonomia e delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola

Parziale, seppur importante, il risultato ottenuto su pressione della Cisl con il rinvio all'anno scolastico 2026/2027 e quindi di un anno rispetto alla stesura originaria, della riduzione dei posti ATA di 2.174 unità. La Cisl rispetto al tema ha sempre sostenuto il ritiro delle norme sulla riduzione dei posti in organico, sia del personale docente che di quello Ata. Per i docenti questo nuovo taglio pari a 5660 unità si aggiungerebbe, tra l'altro, a quello già previsto dal PNRR. Sul personale ATA le assunzioni avvengono esclusivamente sul turn over con percentuali di precariato in costante crescita. Il settore Scuola non può essere equiparato alle altre Pubbliche Amministrazioni perché l'offerta formativa va garantita a tutti gli alunni.

SANITÀ*

***N.B.** Per le disposizioni riguardanti il personale del SSN: comma 121; comma 124; comma 125; commi 126-127; commi 128-130; commi 151-158; comma 166 si rinvia alle aree tematiche PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, LAVORO, PREVIDENZA.

Commi 273-276: Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale

Il Fondo Sanitario nazionale viene incrementato di 1,302 mld per il 2025; di 3,713 mld per il 2026; di 719 mln per il 2027; di 871,30 mln per il 2028; di 1,062 mld per il 2029; di 1,173 mld a decorrere dall'anno 2030.

Vengono accantonate risorse pari a 883 mln per il 2028, a 1.945 mln per il 2029 e a 3.117 mln annui a decorrere dal 2030, in previsione dei rinnovi contrattuali relativi al periodo 2028-2030.

Una quota delle risorse incrementali pari a 773,9 mln per il 2026; a 340,9 mln per il 2027 e a 379,2 mln annui a decorrere dal 2028 sono destinate all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

Si confermano anche per il 2025 Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto come Regioni benchmark ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali.

Commento

Giudichiamo positivamente l'incremento complessivo del FSN che, considerate le risorse già previste dalla legge di bilancio 2024, porterà lo stesso a 135,963 mld nel 2025; a 139,876 mld nel 2026; a 140,595 mld nel 2027; a 141,466 mld nel 2028; a 142,528 mld nel 2029 e a 143,701 mld nel 2030.

La differenza rispetto al finanziamento inizialmente previsto nel Ddl bilancio è in ragione dell'introduzione della norma che prevede la tassazione al 5% dello straordinario effettuato dal personale infermieristico il cui costo è stato tolto dal finanziamento del FSN e posto a carico della corrispondente voce di bilancio (commi 354-355 della legge di bilancio).

Va però tenuto conto che la disponibilità totale del FSN risulta complessivamente aumentata in ragione di diverse disposizioni, introdotte in sede di prima lettura, che prevedono risorse specifiche a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili istituito presso il MEF.

Le risorse previste, sulle quali occorrerà insistere sin dal 2025 per un'ulteriore investimento, sono prioritariamente destinate, opportunamente, alle nuove assunzioni, all'incremento del fondo del salario accessorio, all'incremento delle indennità di specificità del personale dirigente medico e veterinario, dirigente sanitario non medico, all'incremento dell'indennità di pronto soccorso, dell'indennità di specificità infermieristica e dell'indennità di tutela del malato, per l'avvio della contrattazione 2025-2027 e a seguire.

Commi 277, 278, 279: Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati

Si incrementa il tetto di spesa per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato per 0,5 punti percentuali per il 2025, pari a circa 61,5 mln, e di 1 punto percentuale a decorrere dal 2026, pari a 123 mln, finalizzate anche a prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso ed inserite nella rete dell'emergenza, conseguenti all'accesso in pronto soccorso, con codice di priorità rosso o arancio.

Il comma 279 incrementa ulteriormente di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 2026 il limite al tetto di spesa al fine di acquisire prestazioni ospedaliere afferenti ai reparti ospedalieri di medicina generale, di recupero e riabilitazione funzionale e di assistenza ai lungodegenti, dando priorità alle strutture immediatamente disponibili e in grado di assicurare maggiore ricettività nel singolo plesso.

Commento

Per quanto attiene i commi 277 e 278, considerato che non vengono previste ulteriori risorse a favore delle strutture private accreditate, consideriamo favorevolmente la possibilità di finalizzare a tale ambito risorse già stanziato a tale scopo e non ancora utilizzate.

Giudichiamo invece negativamente quanto previsto dal comma 279, considerando prioritario l'utilizzo delle ulteriori risorse del FSN al completamento delle reti territoriali di cui al DM 77/2022 e agli obiettivi definiti dal PNRR - Missione 6 Salute.

Commi 281-292: Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve, agenti anti-infettivi per infezioni da germi multi-resistenti e farmaci a innovatività condizionata

Si stabiliscono i principi su cui viene valutata l'innovatività di un farmaco; a tal scopo l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), entro il 31 marzo 2025 stabilisce i criteri di valutazione dell'innovatività terapeutica che consente il finanziamento dell'accesso al rimborso da parte del SSN con le risorse del "Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per le spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi".

Commento

Giudichiamo positivamente la norma che consente una gestione più fluida delle risorse destinate ai farmaci innovativi.

Commi 293-297: Partecipazione delle associazioni di pazienti ai processi decisionali pubblici in materia di salute

Si prevede l'istituzione del Registro unico delle associazioni della salute (RUAS) presso il Ministero della salute, al fine di valorizzare, nell'interesse pubblico, il contributo, le competenze e la capacità di impatto delle associazioni di pazienti, dei gruppi di associazioni di pazienti e delle loro federazioni.

A tale scopo è autorizzata la spesa di 50.000 euro il 2025 a cui si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili istituito presso il MEF.

Commento

Consideriamo importante la partecipazione delle associazioni dei pazienti, pur ritenendo necessaria un'attenta valutazione affinché nella fase operativa non si determini un rallentamento dei processi decisionali in materia di salute.

Commi 298-299: Registro unico nazionale delle Breast Unit

A decorrere dal 1.1.2025 è istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità il Registro Unico Nazionale delle Breast Unit con l'obiettivo di raccogliere tutti i dati provenienti dalle Breast Unit nel territorio nazionale e garantire la centralizzazione e l'analisi dei dati relativi alla diagnosi, al trattamento e al follow-up del carcinoma mammario, in stretta sinergia e coordinamento con le attività dell'Osservatorio per il monitoraggio e l'implementazione delle reti delle Breast Unit, istituito presso l'AGENAS.

Commento

La previsione che consente di avere un quadro dettagliato delle Breast Unit presenti sul territorio nazionale, a garanzia dell'erogazione dei LEA, è da valutare positivamente.

Commi 300-301: Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie

Si autorizza la spesa di 77 mln per il 2025 finalizzata all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e lungodegenza erogate in post acuzie.

A decorrere dal 2026 la spesa autorizzata è di 1 mld, di cui 350 mln per l'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e lungodegenza erogate in post acuzie e 650 mln per l'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno.

Commento

La Cisl condivide l'avvio del percorso per l'aggiornamento delle tariffe massime dei DRG per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e lungodegenza post acuzie e assistenza ospedaliera per acuti in ricovero ordinario e diurno, in quanto le tariffe risultano bloccate ormai da oltre 15 anni.

Riteniamo però che le risorse derivanti dall'adeguamento delle tariffe dei DRG dovranno essere prioritariamente destinato al rinnovo dei CCNL del personale che opera nelle RSA e nelle strutture della sanità privata.

Commi 302-304: Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari

La norma vincola 50 mln per consentire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), ivi compresa la revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali. Viene inoltre potenziato il monitoraggio della spesa e le modalità di valutazione della qualità dell'assistenza sanitaria delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, integrando il vigente sistema di garanzia.

Commento

Valutiamo positivamente la norma, che a nostro giudizio deve consentire la piena applicazione dei LEA innovativi individuati nel 2017, la cui applicazione è subordinata all'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2025, del decreto sulle nuove tariffe per la specialistica ambulatoriale e per la protesica.

Commi 305-307: Erogazione di ausili e protesi per l'attività sportiva delle persone con disabilità

Viene incrementato di 1 mln per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 il fondo destinato all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica.

Viene confermato il finanziamento di 1 mln anche per l'anno 2025 destinato al "Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare" del Ministero della salute.

Comma 308: Piano pandemico 2025-2029

Si autorizza la spesa di 50 mln per il 2025; 150 mln per il 2026 e 300 mln annui a decorrere dal 2027 per l'attuazione delle misure del Piano pandemico nazionale per il periodo 2025 – 2029.

Commi 309-310: Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione

Al fine di finanziare la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza l'autorizzazione di spesa viene incrementato di 0,5 mln per ciascuno degli anni 2025-2026 e di 1 mln per l'anno 2027.

Commi 312-313: Misure per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto

A decorrere dal 2025 si destinano 10 mln annui per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto, a cui accedono tutte le Regioni.

Commi 314-316 - Disposizioni in materia di attività di assistenza e di ricerca clinica

Al fine di incentivare e sostenere l'attività di assistenza e di ricerca clinica viene autorizzata la spesa di 4 mln per il 2025 e di 3 mln per ciascuno degli anni 2026 e 2027 da destinare ai policlinici universitari non costituiti in azienda che operano nel perseguimento di attività istituzionali.

Commento complessivo

Il complesso delle disposizioni sopra analizzate è da valutare in termini positivi.

Commi 317-318: Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, dei SASN e dei cittadini

La disposizione prevede che al fine di potenziare il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e di garantire la completa alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico, tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), dei Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN) e a carico del cittadino, siano effettuate nel formato elettronico

Commento

Riteniamo importante la previsione per favorire la tempestiva attuazione di quanto già previsto nel vigente ordinamento senza nuovi o maggiori oneri.

Commi 319-322: Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria

Al fine di regolare i fenomeni di mobilità sanitaria fra regioni, sia sul piano finanziario che assistenziale, si introduce l'obbligo, per ciascuna regione, di sottoscrivere accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale e delle correlate risorse finanziarie con tutte le altre regioni con le quali la mobilità sanitaria attiva o passiva assuma dimensioni che determinano fenomeni distorsivi nell'erogazione dell'assistenza sanitaria.

Entro il 28 febbraio 2025 il Ministero della Salute stabilisce il *format* da utilizzare per la stipula di tali accordi.

Gli accordi andranno sottoscritti entro il 30 aprile 2025 e avranno durata almeno biennale; a regime dovranno essere rinnovati entro il 30 aprile del primo anno successivo a quello di validità dell'accordo precedente.

Qualora le Regioni si avvalgano della deroga che consente di fissare tariffe di remunerazione di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del SSN superiori alle tariffe massime, tali deroghe dovranno essere sottoposte al "Tavolo di verifica degli adempimenti" istituito presso il MEF e nella programmazione annuale deve essere data evidenza dell'impatto derivante dall'incremento delle tariffe oltre il massimo e del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale.

Commento

La norma interviene sul grande problema della mobilità sanitaria, di cui il cittadino è la prima vittima, spesso a causa di gravi carenze organizzative, ed è quindi per la Cisl di assoluto rilievo.

Riteniamo necessario, in previsione della definizione del format per la stipula degli accordi, avviare un'interlocuzione specifica con il Ministero della salute e con le Regioni. L'applicazione della norma andrà attentamente monitorata, anche a livello regionale, in considerazione della possibilità di fissare tariffe di remunerazione superiori alle tariffe massime, al fine di verificare le possibili ricadute sul bilancio regionale.

Comma 323: Incremento indennità pronto soccorso

Si incrementano le risorse già destinate all'indennità di pronto soccorso di ulteriori 50 mln per il 2025, dei quali 15 mln per la dirigenza medica e 35 mln per il personale del comparto.

Con decorrenza 1.1.2026 le risorse sono ulteriormente incrementate di 50 mln, portando la dotazione complessiva a ulteriori 100 mln, dei quali 30 mln per la dirigenza medica e 70 mln per il personale del comparto.

Commento

La disposizione che consente di incrementare ulteriormente le risorse rivolte al personale che opera nei pronto soccorso e nei servizi di emergenza è da accogliere con favore.

La dotazione complessiva, considerate le risorse stanziare dalle leggi di bilancio 2021 e 2022, porta il fondo per il personale medico a 102 mln nel 2025 e a 117 mln nel 2026

Per il personale del comparto il fondo viene portato a 238 mln nel 2025 e a 273 mln nel 2026.

Comma 332: Incremento delle risorse per le cure palliative

Si incrementa il fondo destinato alle cure palliative di ulteriori 10 mln a decorrere dal 2025.

Commento

E' da apprezzare la previsione che porta il fondo per le cure palliative, a decorrere dal 1.1.2025, a 120 mln.

Commi 336-341: Disposizioni per i medici in formazione specialistica

Si prevede che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, la parte fissa del trattamento economico per i medici in formazione specialistica è aumentata, per tutte le specializzazioni, del 5%; la parte variabile è aumentata del 50% per le seguenti specializzazioni: Anatomia patologica, Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore, Audiologia e foniatria, Chirurgia Generale, Chirurgia Toracica, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Genetica medica, Geriatria, Igiene e medicina preventiva, Malattie Infettive e Tropicali, Medicina di comunità e delle cure primarie, Medicina d'emergenza-urgenza, Medicina e Cure Palliative, Medicina interna, Medicina nucleare, Microbiologia e virologia, Nefrologia, Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Radioterapia, Statistica sanitaria e Biometria.

Per l'attuazione della disposizione viene autorizzata la spesa di 120 mln a decorrere dal 2026.

Si proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità per i medici specializzandi di assumere su base volontaria incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi del Servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali e si prevede che le predette attività siano svolte anche presso le strutture sanitarie private, fermo restando che il compenso orario di € 40 lordi spetta solo per le ore prestate presso i servizi del SSN.

Si prevede che a partire dall'anno accademico 2025/2026 a tutti gli specializzandi appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi è attribuita una borsa di studio pari a € 4.773 annui lordi per tutta la durata legale del corso.

Per tali finalità il finanziamento sanitario corrente è incrementato di 30 mln per il 2025 e sono vincolati, nell'ambito del medesimo finanziamento sanitario corrente, 30 mln annui a decorrere dal 2026.

Commento

La disposizione recepisce le richieste della Cisl in tema di avvio del percorso teso a rafforzare la scelta delle specializzazioni oggi meno ambite, sollecitiamo inoltre che vengano promossi fin dal quinto anno del percorso universitario interventi di indirizzo rispetto alle esigenze del sistema sanitario.

Comma 342: Liste di attesa

Viene prorogato dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale le aziende e gli enti del SSN, nonché per le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, possono procedere all'assunzione dei medici specializzandi con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria specifica.

Viene ampliata la rete formativa, prevedendo che le aziende e gli enti del SSN, nonché le strutture sanitarie private accreditate, le cui unità operative non sono appartenenti alla rete formativa per la disciplina oggetto di concorso, possano procedere alle assunzioni previa certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l'accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative.

Commento

E' una misura che rafforza le possibilità di reclutamento di personale medico anche durante il percorso di specializzazione finalizzato all'abbattimento delle liste di attesa, va quindi accolta con favore.

Comma 343: Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati

Si autorizza la spesa di 3 mln di euro annui a decorrere dal 2025 per garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto dei reati sessuali, di maltrattamenti su familiari e conviventi e di atti persecutori, nonché per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne.

Commento

La Cisl valuta positivamente l'implementazione delle risorse per potenziare gli organici necessari a contrastare questi gravissimi reati. Occorrerà verificare, nel confronto con il Ministero della salute e con il Ministero della Giustizia, come si intende procedere, sia rispetto all'assunzione del personale sia rispetto al suo utilizzo.

Comma 344: Incremento risorse bonus psicologico

Commi 345-347: Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore delle studentesse e degli studenti

Commi 348-349: Implementazione della presenza di psicologi nei reparti di onco-ematologia pediatrica degli ospedali pubblici

Commento complessivo

Si tratta di misure che mirano a sostenere ulteriormente l'attività di sostegno psicologico, da accogliere quindi favorevolmente.

Comma 350: Incremento dell'indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria

Comma 351: Incremento dell'indennità di specificità dirigenza sanitaria non medica

Commento complessivo

Le disposizioni recepiscono le richieste della Cisl in tema rafforzamento delle risorse economiche destinate alla valorizzazione del personale dirigente, sia medico che sanitario, consentendo, a regime un incremento dell'indennità di specificità nell'ordine del 26-27%.

Rileviamo che, nonostante le istanze della Cisl, allo stato la norma non prevede, per la dirigenza sanitaria non medica, ulteriori risorse aggiuntive per l'anno 2026, come invece previsto per il personale medico e veterinario.

Commi 352-353: Incremento dell'indennità di specificità infermieristica e dell'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute

Si incrementano i fondi destinati al riconoscimento dell'indennità di specificità infermieristica (art. 104 del CCNL comparto Sanità 2019-2021) nei limiti degli importi complessivi lordi di 35 mln per il 2025 e di 285 mln annui a decorrere dal 2026. Inoltre si incrementano i fondi destinati al riconoscimento dell'indennità di tutela del malato, destinata a tutto il restante personale sanitario della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio- sanitari (art. 105 del CCNL comparto Sanità 2019-2021) nei limiti degli importi complessivi lordi di 15 mln per il 2025 e di 150 mln annui a decorrere dal 2026.

Commi 354-355: Aliquota agevolata su lavoro straordinario

A partire dal 1.1.2025 i compensi erogati per prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 47 del Ccnl comparto Sanità 2019-2021, effettuate dal personale infermieristico dipendente da Aziende ed enti del SSN, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.

Agli oneri, valutati in 53 mln per il 2025; 57,6 mln per il 2026; 57,3 mln per il 2027 si provvede mediante rideterminazione del Fondo Sanitario Nazionale.

Commento

Gli incrementi delle indennità recepiscono le richieste della Cisl per il rafforzamento delle risorse economiche destinate alla valorizzazione del personale infermieristico, sanitario e socio sanitario. Considerato che l'erogazione di tali importi appare subordinata alla definizione del ccnl 2025-2027, riteniamo occorra procedere tempestivamente alla chiusura della vigente tornata contrattuale per poter aprire immediatamente la successiva.

Riteniamo altresì che la tassazione agevolata, introdotta solo per lo straordinario effettuato dal personale infermieristico, non concorra a risolvere il grave problema di organico. Auspichiamo invece l'estensione della tassazione agevolata ai premi di risultato a tutto il personale pubblico, come previsto oggi per il settore privato (comma 385).

Commi 358-359: Premialità liste di attesa

Si istituisce una premialità nella misura di 50 mln per il 2025 e di 100 mln annui a decorrere dal 2026 in favore delle Regioni che rispettino gli adempimenti relativi alle Liste di Attesa. Un successivo decreto stabilirà i criteri per l'attribuzione delle somme.

Commento

Esprimiamo perplessità in merito alla destinazione di risorse solo alle regioni che rispettano gli standard di abbattimento delle liste di attesa definiti dai LEA, in considerazione del fatto che il conseguimento degli stessi rappresenta un obiettivo istituzionale in favore di tutti i cittadini.

Commi 360-364: Protocolli organizzativi sperimentali per favorire l'umanizzazione delle cure

Si interviene sulla Legge 502/1992 obbligando le aziende e gli enti del SSN o strutture private da esso accreditate ad adottare modelli organizzativi, protocolli, assetti gestionali e procedure amministrative al fine di erogare i servizi sanitari in modo integrato e funzionale ai bisogni di cura del malato e delle sue esigenze terapeutiche complessive.

In particolare, si prevede che il Piano Sanitario Nazionale indichi anche i modelli gestionali, e non solo le linee guida, da adottare al fine di assicurare l'applicazione dei LEA.

Si demanda ad apposito decreto interministeriale la determinazione dei criteri organizzativi e qualitativi delle linee guida e dei protocolli ai quali devono ispirarsi i modelli organizzativi delle strutture ospedaliere, al fine di attuare i principi declinati.

Commento

Condividiamo l'esigenza di rendere più stringenti ed omogenei i modelli organizzativi. La norma va collocata in un contesto più ampio di discussione del nuovo Piano Sanitario Nazionale.

Commi 365-366: Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale

A decorrere dal 2025 si vincola una quota del FSN pari a 15 mln annui al fine di sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico riabilitativi, terapeutico riabilitativi e rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze.

Commento

La disposizione è da accogliere in termini positivi.

Commi 367-375: Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze

Viene istituito presso il Ministero della Salute il Fondo per le dipendenze patologiche (FDP) con una dotazione di 94 mln a decorrere dal 2025.

In deroga alle disposizioni sui limiti alle assunzioni di personale previste dal Decreto Legge 73/2024 sulle liste di attesa, viene autorizzato l'impiego di una quota pari al 30% del FDP su base annua per le assunzioni di personale dei ruoli sanitario e socio sanitario, da destinare ai servizi pubblici per le dipendenze.

Le restanti quote vengono destinate alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico e alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche.

Commento

Le modifiche introdotte, che consentono una gestione più integrata delle risorse complessivamente destinate al contrasto a tutte le patologie da dipendenza, vanno accolte con favore.

Comma 377: Fondo per la prevenzione e la cura dell'obesità

Comma 378: Test di riserva ovarica

Comma 379: Rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione

Comma 380: Fondo per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana, la sindrome da immunodeficienza acquisita, il papilloma virus umano e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale

Commento complessivo

La Cisl dà una valutazione positiva delle disposizioni sopra citate che sostengono l'azione di sensibilizzazione e contrasto alle patologie contemplate. Riteniamo necessario un forte coordinamento con i programmi già avviati in tali ambiti nelle Regioni, al fine di non disperdere risorse.

Commi 381-384: Misure per il servizio sanitario della regione Molise

La regione Molise viene autorizzata ad effettuare un'ulteriore spesa pari a 45 mln per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (90 mln complessivi) in considerazione della grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi, e quale contributo per la chiusura delle perdite pregresse del Ssr al 31.12.2023.

Commento

Per la Cisl è necessario avviare il confronto a livello regionale, in particolare sulla definizione del Programma Operativo 2025-2027.

POVERTÀ E POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Comma 102: Fondo per il sostegno agli indigenti

A partire dal 2025 viene aumentato di 50 mln annui il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti istituito presso l'AGEA (dal DL 83/2012).

Commi 103-104: Fondo per l'acquisto di beni di prima necessità

Vengono destinate nuove risorse per il 2025 in favore della la carta "Dedicata a te" attraverso lo stanziamento di 500 mln presso il Fondo che la finanzia, da ripartire e da definire, nei termini e nelle modalità di erogazione, tramite un apposito successivo decreto interministeriale. Tale carta ha fornito alle famiglie con ISEE inferiori a 15.000€ (e con almeno tre componenti) un contributo annuo una tantum (pari a 352,80€) in un'unica soluzione utilizzabile per l'acquisto dei beni di prima necessità.

Commento complessivo

Siamo favorevoli alla destinazione di risorse nei confronti delle persone in condizioni di povertà, dato anche la preoccupante diffusione di tale condizione, e valutiamo dunque con favore qualsiasi intervento al riguardo. Tuttavia, abbiamo già evidenziato che lo strumento della Social card presenta alcune criticità. La soglia d'ISEE definita per avere diritto a tale sostegno (15.000€) è largamente superiore a quella considerata adeguata a definire le famiglie in povertà. Il criterio preferenziale adottato in favore delle famiglie con almeno tre componenti e la mancanza di cumulabilità con altre misure di contrasto alla povertà crea possibili incongruenze nella definizione della platea dei beneficiari. In assenza di cambiamenti nei criteri di erogazione, le risorse rischiano dunque di essere veicolate a favore di famiglie non propriamente più bisognose. A nostro avviso sarebbe dunque stato preferibile utilizzare tali risorse per contribuire a rafforzare la principale misura di contrasto alla povertà attualmente vigente, l'Assegno d'inclusione (ADI), considerando le proposte da noi fatte a tale riguardo (si veda a tale proposito anche il commento al comma 198).

Commi 105-106: Fondo per il contrasto alla povertà alimentare a scuola

E' istituito un nuovo Fondo di 0,5 mln annui per il 2025 e il 2026 e di 1 mln a partire dal 2027, da assegnare attraverso i Comuni, per finanziare quelle famiglie che a causa dell'impoverimento non possano pagare le rette per le mense scolastiche dei figli nella scuola primaria.

Commento

Misura valutabile in termini di efficacia ed equità, data l'entità modesta dello stanziamento, solo dopo la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse e di individuazione dei beneficiari.

Comma 198: Modifiche alla disciplina riguardante l'Assegno d'Inclusione - ADI

La legge di Bilancio, a seguito del suo iter parlamentare, ha introdotto delle significative modifiche all'ADI che non comportano lo stanziamento di risorse ulteriori rispetto a quelle già previste dal Fondo dedicato (le risorse afferenti all'ADI da tale fondo a partire dal 2025 vengono, perciò, ridotte di una cifra variabile annualmente tra gli 1 e i 2 milioni).

Commi 206-208: Bonus per le nuove nascite

Allo scopo di incentivare la natalità o l'adozione attraverso un sostegno economico, viene concesso alle famiglie con un ISEE (al netto dell'importo dell'Assegno unico e universale per i figli) entro i 40.000€ un bonus una tantum di 1.000€ per ogni figlio nato o adottato a partire dall'1 gennaio 2025, che viene erogato nel mese successivo all'evento. Per poter averne diritto occorre essere cittadini italiani o membri della UE, o loro familiari titolari di un diritto di soggiorno o di soggiorno permanente, oppure stranieri extra UE con permesso di soggiorno per i soggiornanti di lungo periodo o con permesso unico di lavoro (o di ricerca) con autorizzazione a svolgere l'attività in Italia per un periodo superiore a sei mesi. Per il bonus, che va richiesto all'INPS, sono stanziati 330 mln nel 2025 e 260 mln nel 2026. Qualora non risultassero sufficienti rispetto alle richieste pervenute, gli importi del bonus risulteranno corrispondentemente ridotti in modo da non determinare aggravii ulteriori sulla finanza pubblica.

Commento complessivo

Abbiamo più volte sollecitato l'aumento del sostegno economico in favore delle famiglie con figli e dunque valutiamo senz'altro con favore la destinazione di risorse allo scopo. Con riguardo al potenziamento della natalità facciamo tuttavia notare che il bonus in questione non è la via ottimale per raggiungere l'obiettivo, poiché costituisce di fatto una misura strettamente temporanea per la famiglia, del resto già sperimentata e superata in passato. Peraltro, è prevista una forte maggiorazione dell'assegno unico nel primo anno di nascita che è stata introdotta due anni fa. Invece d'inserire una misura che sostanzialmente la duplica (peraltro non differenziata rispetto alla condizione economica e con una soglia di ISEE escludente), contribuendo peraltro a complicare il sistema, sarebbe stato più utile aumentare la presente maggiorazione ed estenderla al secondo anno del figlio, o comunque incorporare organicamente le nuove risorse stanziare almeno a partire dal 2026 nell'Assegno unico e universale per i figli, magari potenziandolo con gradualità in futuro anche oltre, fino al loro diciottesimo anno di vita. Solo un sostegno economico strutturale, infatti, può risultare efficace nell'incentivare la natalità e l'assegno unico costituisce a nostro parere la misura sulla quale operare in maniera sostanziale allo scopo.

Commi 217-218: Congedi parentali

Si prevede l'elevazione in modo strutturale dell'indennizzo all'80% della retribuzione per tre mesi complessivi, in caso di fruizione dei congedi parentali da parte di lavoratori che terminano il congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2023 (un mese) e 2024 (due mesi) in relazione a figli entro i sei anni di vita.

Giova ricordare che l'indennizzo strutturale è al 30% della retribuzione e che per il solo 2024 la legge di bilancio aveva previsto una sua elevazione per due mesi complessivi, dei quali uno all'80% e uno al 60%.

Commento

La previsione va certamente nella direzione, fortemente auspicata dalla Cisl, di sostegno alla promozione, estensione e maggiore copertura indennitaria dei congedi parentali, in quanto ritenuti in grado di concorrere ad una suddivisione maggiormente equa dei carichi di cura nella coppia e nella famiglia, promuovere l'occupazione femminile e supportare l'equilibrio famiglia/lavoro.

Importante soprattutto la volontà di rendere strutturale la previsione.

PREVIDENZA

Comma 161: Misure in materia di trattenimento in servizio

I lavoratori dipendenti, del settore privato e pubblico, che raggiungono entro il 31/12/2025 il diritto alla pensione con quota 103 e alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini e un anno in meno per le donne) possono rinunciare all'accredito dei contributi a fini pensionistici a carico del lavoratore (9,19% per il settore privato, 8,80% ex INPDAP gestione stato, 8,85% ex CPDEL, CPI, CPS, CPUG e ex IPOST). Di conseguenza, viene meno l'obbligo del datore di lavoro di versare tale contributo dalla data dell'effettiva decorrenza della pensione.

La somma non versata all'INPS viene attribuita al lavoratore e non concorre a formare reddito nel caso dei lavoratori del settore privato. Il diritto ad accedere a tali trattamenti pensionistici entro il 2025 può essere esercitato anche successivamente e rimane fermo nonostante l'esercizio della facoltà di rinuncia all'accredito.

Commento

Con questa norma si amplia la portata della facoltà di rinuncia alla contribuzione rispetto a quanto previsto in precedenza, dal momento che essa è estesa anche alla pensione anticipata.

La somma attribuita al lavoratore iscritto all'Ago e alle forme sostitutive (settore privato) della stessa è esclusa dall'imponibile fiscale e tale esenzione si applica a decorrere dal 2025 anche a coloro che avevano usufruito di questa possibilità già nel 2024 (la facoltà l'anno scorso era limitata alla rinuncia alla pensione con quota 103).

Si può ritenere che, soprattutto per effetto dell'esonero dall'imposizione fiscale, questo tipo di incentivo possa essere considerato più attrattivo del precedente ma rappresenta una criticità, aver escluso dall'imposizione fiscale (si veda lett. i bis comma 2 articolo 51 TUIR) la somma attribuita ai lavoratori iscritti alle gestioni esclusive dell'Ago (ex INPDAP, ex IPOST).

Comma 162: Incentivo a proseguire l'attività nella PA e modifica dei limiti ordinamentali

Viene incentivata la prosecuzione dell'attività nella pubblica amministrazione prevedendo che per i lavoratori dipendenti della PA i limiti ordinamentali stabiliti dai rispettivi settori di appartenenza dal 1° gennaio 2025 siano elevati al requisito anagrafico della pensione di vecchiaia (67 anni correlati all'andamento dell'aspettativa di vita), laddove inferiori.

La norma prevede, inoltre, che le PA possano trattenere in servizio, nel limite del 10% delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente, compreso quello di cui all'articolo 3 del d.lgs. 165/2001, per svolgere attività di affiancamento e per esigenze funzionali non altrimenti assolvibili, previa volontà dell'interessato. Il personale individuato non può permanere in servizio oltre i 70 anni.

Sono esclusi da questa facoltà i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Commento

La facoltà di rimanere in servizio nella PA è da valutarsi in modo positivo nella misura in cui sia esercitabile in base alla volontà dell'interessato e consenta di non disperdere professionalità consolidate. Tuttavia, abbiamo rimarcato che interventi di questo tipo non devono in alcun modo condizionare negativamente la possibilità di promuovere concorsi e in generale di accedere alla pubblica amministrazione da parte di nuovo personale.

Per quanto concerne l'innalzamento dei limiti ordinamentali, se da un lato esso allinea coerentemente l'età al più elevato requisito anagrafico per andare in pensione, dall'altro è da segnalare che finisce per produrre indirettamente un danno ai dipendenti pubblici assicurati all'ex gestione INPDAP con meno di 15 anni di contributi entro il 1995 per i quali, con la legge di bilancio del 2024, sono state modificate in senso peggiorativo le aliquote di rendimento per il calcolo del trattamento pensionistico. Infatti, per questi lavoratori la riduzione non si applica nel caso in cui raggiungano il requisito per la pensione di vecchiaia ovvero il requisito contributivo per la pensione anticipata ordinaria contestualmente al limite ordinamentale. In quest'ultimo caso, tuttavia, l'innalzamento del limite ordinamentale (es. da 65 anni a 67 anni) impone ad essi di proseguire l'attività oltre il requisito per la pensione anticipata se non vogliono essere penalizzati nel calcolo. La Cisl con la FP ha presentato un emendamento per correggere tale debolezza, che, purtroppo, non è stato accolto e che dovrà essere oggetto di esame in un prossimo veicolo normativo.

Comma 166: Trattenimento in servizio del personale esercente professioni sanitarie SSN

Viene modificato il comma 164 dell'articolo 1 legge 213/2023 estendendo a tutto il personale che esercita professioni sanitarie nel SSN disciplinate dalla legge n. 43/2006, la norma, in precedenza limitata agli infermieri e ai dirigenti medici

e sanitari, che consente di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

Commento

L'estensione della norma a tutto il personale sanitario è da valutarsi in modo positivo. Rimane, in ogni caso, la necessità impellente di integrare il personale del comparto sanità in modo più incisivo non potendosi sopperire alle croniche carenze solo in base alle scelte volontarie dei lavoratori e delle lavoratrici in servizio.

Comma 168: Visite di invalidità in caso di domande contestuali

Al decreto legislativo 62/2024 attuativo della riforma della disabilità viene aggiunto l'articolo 33bis con il quale si prevede, al fine di semplificare le procedure, che nel 2025, laddove siano presentate contestualmente le domande di invalidità civile, sordità o cecità, di disabilità ai sensi della legge 104/1992 e della legge 68/1999, di assegno ordinario di invalidità o di inabilità (artt. 1,2,5,6 della legge 222/1984) e di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità all'80% (art. 1 comma 8 d.lgs. 503/1992), l'INPS debba effettuare un'unica visita per l'accertamento dei requisiti sanitari, eventualmente integrando la composizione della commissione medica. Inoltre, questa disposizione si applica anche alle visite di revisione programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi.

Commento

È molto positivo lo sforzo di semplificare le procedure di accertamento della condizione di disabilità e di invalidità, anche evitando la moltiplicazione delle visite mediche in presenza di domande contestuali. Dal 2026 entrerà in vigore la legge di riforma della disabilità che, tra le altre innovazioni, accentra in capo all'INPS il compito dell'accertamento. Si tratta di una riforma di portata epocale, estremamente complessa, per la quale nel 2025 è prevista la sperimentazione in 9 province in merito a 3 patologie. La portata limitata nel tempo della norma, che riguarda tutto il territorio nazionale, può essere motivata in considerazione della fase di sperimentazione.

Commi 169-170: Incremento del montante contributivo

Si prevede la possibilità di incrementare il montante contributivo per i soggetti assicurati all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive e alla gestione separata che possano far valere il primo accredito contributivo dopo il 1° gennaio 2025.

L'incremento consiste nel versamento aggiuntivo all'INPS in carico al lavoratore di una quota contributiva non superiore al 2%. Gli effetti di tale incremento contributivo, tuttavia, sono sottoposti ad alcuni limiti:

- non hanno effetto per il raggiungimento degli importi soglia previsti per la pensione di vecchiaia e anticipata nel sistema contributivo puro;
- la quota di trattamento pensionistico aggiuntivo derivante dal versamento aggiuntivo verrà corrisposta, a domanda, solo al momento del raggiungimento del requisito della pensione di vecchiaia.
- i contributi in questo modo versati sono deducibili nel limite del 50% dell'importo.

Un decreto del Ministero del lavoro di concerto con il MEF dovrà disciplinare le modalità attuative.

Commento

Questa forma di incremento del montante contributivo sembra porsi quasi in concorrenza con le forme di previdenza complementare ma senza i vantaggi fiscali e le flessibilità di gestione di queste ultime (si vedano ad esempio le possibilità di anticipazione). Se da un lato si può comprendere l'intento di consentire l'implementazione del patrimonio contributivo per aumentare il futuro assegno pensionistico, dall'altro si deroga alla regola, fin ora in genere applicata, della deducibilità integrale del contributo previdenziale nella previdenza di primo pilastro. Inoltre, il versamento aggiuntivo produce effetti solo sulla pensione di vecchiaia, escludendo, quindi, sia le forme di anticipazione della pensione sia il raggiungimento degli importi soglia per i trattamenti pensionistici calcolati integralmente con il sistema contributivo. A ciò si aggiunga che la stagnazione delle retribuzioni medie nel nostro Paese rende molto difficile contribuire volontariamente sia alla pensione di primo che di secondo pilastro che dovrebbe essere sostenuto in modo più incisivo. Viceversa, questo intervento potrebbe, forse, essere di qualche interesse per quei settori nei quali non sono ancora stati attivate forme di previdenza complementare collettiva (es. Forse armate, Vigili del fuoco, personale non contrattualizzato, ecc.).

Comma 172: Abrogazione riliquidazione trattamento pensionistico gestioni speciali autonomi

Viene abrogato l'articolo 2 ter del dl 30/1974 convertito con modifiche dalla legge 114/1974 che prevedeva la possibilità, per i titolari di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di chiedere la riliquidazione della pensione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti quando tutti i requisiti fossero ivi perfezionati indipendentemente dai contributi accreditati nelle predette gestioni speciali.

Commento

L'abrogazione della norma ha effetto dal 1 gennaio 2025 e quindi queste richieste di riliquidazione non potranno più essere presentate.

Comma 173: Proroga pensione opzione donna

Viene prorogata di un anno la pensione "opzione donna". L'età anagrafica è ridotta di un anno per ogni figlio nel massimo di 2 anni (quindi nel minimo l'età è pari a 59 anni). La riduzione di 2 anni del requisito anagrafico è confermato che per le lavoratrici licenziate di imprese in crisi.

Sono altresì confermate le condizionalità già previste e il posticipo della decorrenza di 12/18 mesi a seconda che la pensione sia in carico al fondo pensione lavoratori dipendenti o alle gestioni dei lavoratori autonomi.

Commento

È positivo che la pensione tramite la cosiddetta "opzione donna" sia stata ulteriormente prorogata, rimane in ogni caso critica la valutazione della CISL, che in proposito ha proposto uno specifico emendamento, rispetto alla conferma delle condizionalità soggettive molto rigide che di fatto limitano a poche centinaia di donne la possibilità di accedere a questa prestazione.

Comma 174: Proroga pensione quota 103 (pensione anticipata flessibile)

Viene prorogata anche nel 2025 la pensione anticipata flessibile (quota 103) alle condizioni previste lo scorso anno.

Commento

La CISL valuta positivamente la riproposizione della quota 103 e conferma la richiesta di una maggiore flessibilità per accedere alla pensione.

La pensione con quota 103 può rappresentare un'opportunità ma è necessario valutare con molta attenzione la perdita economica determinata dall'obbligo del calcolo integralmente contributivo dell'assegno e il tetto massimo dell'assegno. Inoltre non deve essere sottovalutata la sostanziale incumulabilità con i redditi da lavoro. Si tratta di condizionamenti che non possono essere condivisi dal momento che limitano in modo molto significativo l'accesso alla prestazione.

Comma 175-176: Proroga Ape sociale

È prorogato anche l'Ape sociale per coloro che raggiungono il requisito di 63 anni e 5 mesi, oltre alle altre condizioni previste, entro il 31/12/2025.

Commento

La proroga dell'Ape sociale viene valutata in modo molto positivo sebbene sosteniamo la necessità di superare gli attuali condizionamenti soggettivi e soprattutto prevedere – vista l'importanza della misura frutto di passati negoziati – un'applicazione che superi la scadenza temporale annuale.

Commi 177-178: Integrazione pensioni minime e soggetti disagiati

La conferma dell'integrazione straordinaria delle pensioni integrate al minimo, la specifica integrazione delle prestazioni per soggetti disagiati e il ripristino della perequazione piena a scaglioni di reddito pensionistico sono da valutare positivamente in quanto frutto del negoziato della Cisl.

Per la Cisl è in ogni caso necessario un maggiore rafforzamento del potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche anche in considerazione dell'elevato contributo dei pensionati al gettito fiscale. Inoltre, è importante anche rafforzare la cosiddetta "quattordicesima pensionati" allargando la platea dei beneficiari e soprattutto aumentando l'importo dal momento che questa prestazione valorizza maggiormente i contributi versati essendo modulata anche sul loro ammontare oltre che sul reddito dichiarato.

Comma 179: Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con 4 o più figli.

Si amplia da 12 mesi a 16 mesi per le donne con quattro o più figli la disposizione dell'art. 1 comma 40 lett. c) della legge 335/1995 che consente alla lavoratrice di anticipare il pensionamento della pensione di vecchiaia.

Commento

È positiva l'estensione a 16 mesi della possibilità di anticipo della pensione di vecchiaia per le donne con figli, tuttavia il vincolo di 4 o più figli riduce la platea delle potenziali beneficiarie mentre la CISL sostiene da tempo l'anticipo di un anno per figlio di tutte le lavoratrici.

Comma 180: Sospensione della perequazione automatica per residenti all'estero

In via eccezionale, per il solo 2025, è stabilito che la rivalutazione della pensione non sia applicata ai pensionati residenti all'estero laddove il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al trattamento minimo INPS. È prevista una clausola di salvaguardia per non penalizzare chi superi di poco il limite.

Commento

La norma, seppure temporanea, non è valutata positivamente dalla nostra Organizzazione.

Comma 181/185: Misure in materia di previdenza complementare e pensione contributive

La norma introduce una correlazione tra il secondo pilastro pensionistico volontario e l'accesso ai requisiti per la pensione di primo pilastro nel sistema contributivo puro, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per gli assicurati a decorrere dal 1 gennaio 1996 (sistema contributivo puro) ai fini del raggiungimento dell'importo soglia previsto per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata sia possibile computare, accanto all'importo della pensione pubblica, anche il valore teorico di una o più rendite per gli iscritti alle forme di previdenza complementare che optino per la prestazione in rendita in base alle norme in vigore.

Commento

La norma è particolarmente innovativa dal momento che fa evolvere il ruolo della previdenza complementare da mera integrazione del reddito pensionistico a potenziale strumento di raggiungimento dei requisiti per la pensione. Un decreto ministeriale dovrà disciplinare le complesse modalità attuative e i nuovi adempimenti posti in capo ai fondi pensione.

Rispetto all'originaria formulazione proposta dal Governo, che si limitava alla pensione di vecchiaia, le modifiche introdotte nel corso del dibattito parlamentare, così come richiesto dalla Cisl, ne ampliano la portata alla pensione anticipata allargando, verosimilmente, la sfera dei beneficiari.

Tuttavia, allo stesso tempo, vengono introdotti vincoli importanti come l'incremento della soglia economica per la pensione di vecchiaia da 3 a 3,2 volte dal 2030. Per quanto riguarda l'innalzamento a partire dal 2025 del requisito relativo ai contributi necessari da 20 a 25 anni e successivamente a 30 anni dal 2030, si osserva che esso si applica esclusivamente a coloro che intendessero utilizzare la rendita complementare per raggiungere la soglia economica, determinando, quindi, una divaricazione dei requisiti contributivi tra chi la raggiunge solo con la pensione pubblica (in questo caso il requisito contributivo rimane 20 anni), rispetto a chi utilizzerà anche la rendita.

La Cisl chiede da tempo il rafforzamento, lo sviluppo e la valorizzazione della previdenza complementare prioritariamente attraverso un nuovo periodo di silenzio-assenso per allargare la platea delle adesioni e una campagna informativa diffusa. L'auspicio è che, anche alla luce di disposizione in commento, le resistenze istituzionali verso iniziative maggiormente incisive a sostegno della previdenza complementare possano essere superate.

In ogni caso, le possibilità di accesso alla pensione con maggiore flessibilità dovrebbero essere consentite anche utilizzando solo la previdenza di primo pilastro, motivo per cui la Cisl insiste sulla riapertura del negoziato con il Governo in materia pensionistica.

Comma 186: Riduzione dei contributi previdenziali per artigiani e commercianti

I lavoratori che per la prima volta si iscrivono nel 2025 a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50%.

La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome.

Commento

La norma suscita perplessità perché, sebbene sia evidente l'attenzione volta a ridurre il costo del lavoro per gli autonomi, dall'altro non si può sottacere che le gestioni previdenziali dei commercianti e soprattutto quella degli artigiani manifestano da anni notevoli criticità. Allo stesso tempo non è chiaro se la riduzione contributiva si accompagni anche alla riduzione dell'aliquota di computo per il calcolo contributivo della pensione con una conseguente significativa riduzione del futuro assegno pensionistico.

POLITICHE SOCIALI E PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

Comma 235: Misure in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare

Viene previsto che il Fondo per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, fino all'adozione dei provvedimenti legislativi (attualmente in discussione in Parlamento) sia impegnato per le medesime finalità del Fondo per le non autosufficienze, in particolare per la garanzia dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali per gli anziani non autosufficienti (LEPS) con specifico riferimento all'assistenza domiciliare sociale e sociosanitaria, servizi sociali di sollievo e di supporto.

Commento

La disposizione è positiva perché evita che le risorse del Fondo caregiver del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (leggermente incrementate dalla manovra - vedi oltre) vadano ancora in economia per carenza della specifica normativa. I finanziamenti vengono transitoriamente orientati a incrementare i servizi domiciliari, ma resta l'urgenza, come richiesto dalla Cisl, di giungere rapidamente alla approvazione della specifica legge di riconoscimento e valorizzazione dei caregiver.

Commi 270-272: Fondo Dote per la famiglia per il sostegno alla genitorialità e alle attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici

Si istituisce il Fondo Dote per la famiglia di 30 mln per il 2025, per la corresponsione di contributi per le prestazioni sportive e ricreative erogate in favore dei minori tra i 6 e i 14 anni di età fiscalmente a carico, in periodi extra scolastici, da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, e degli enti del Terzo settore. I contributi possono essere riconosciuti ai nuclei familiari con un valore di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.

Commento

Intervento positivo, ma in vigore per il solo anno 2025

Commi 759-765: Fondo per l'assistenza ai minori

Si istituisce un Fondo presso il Ministero dell'Interno con una dotazione di 100 mln annui dal 2025 al 2027, destinato a contribuire alle spese sostenute dai Comuni per l'assistenza ai minori allontanati dalla famiglia con provvedimento giudiziario. Il riparto delle risorse terrà conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione.

Commento

Si tratta di una misura positiva perché viene incontro all'esigenza di garantire la tutela dei minori sostenendo le spese degli Enti locali per famiglie o strutture di accoglienza. Infatti, l'entità delle risorse impegnate per questa funzione, la loro indifferibilità e la loro non programmabilità hanno comportato difficoltà nella gestione del Bilancio dei Comuni, in particolare di quelli di piccole dimensioni.

Commi 766-768: Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione pari a euro 500.000 per il 2025, 1 mln per il 2026 e 2 mln per il 2027, per il potenziamento dei percorsi di rieducazione dei minori a rischio di devianza che prevedano lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza.

Commento

Misura positiva anche se con dotazione limitata.

Commi 769-771: Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali

Si istituisce un Fondo dell'importo di 5 mln per ciascuno degli anni 2025 e 2026, presso il Ministero dell'interno, per rafforzare in via straordinaria e temporanea l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli Comuni (abitanti pari o inferiori a 3.000 ed in calo rispetto al 2011), montani ed in difficoltà finanziarie.

Commento

La finalità della disposizione è positiva per favorire la garanzia dell'erogazione dei servizi sociali anche da parte degli Enti locali che per dimensione e situazione finanziaria sono particolarmente fragili. Va rilevata però una eccessiva frammentazione delle linee di finanziamento nazionale, che rischiano di rendere poco coerente la politica di riequilibrio finanziario ed il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

TABELLE SEZIONE II

Non autosufficienza

Viene previsto un rifinanziamento del Fondo per le non autosufficienze pari a 80,570 mln, 48,750 mln e 148,570 mln rispettivamente per il 2025-2026-2027 e 297,140 per il 2028. Pertanto la complessiva dotazione del Fondo per il prossimo triennio ammonta per il 2025 a 919,755 mln, per il 2026 a 934,570 mln e per il 2027 a 1 mld e 108,470 mln.

Commento

Positivo l'aumento delle risorse come sollecitato dalla Cisl che però restano insufficienti a finanziare gli interventi previsti dalla riforma introdotta dalla Legge 33/2023, e che non sono a regime, interrompendosi nel 2029.

Caregiver

E' previsto un incremento del Fondo per i caregiver presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pari a 15 mln nel 2025; 10 mln nel 2026; 13,750 mln dal 2027; 16,750 mln dal 2028 a regime. Il Fondo ha una dotazione quindi di 62,50 mln per il 2026; 57,50 mln per il 2027; 61,250 mln per il 2027 e 64,250 mln a regime dal 2028.

Commento

Positivo l'incremento, sia pure limitato, della dotazione del Fondo che dovrà andare a finanziare la proposta di legge in discussione in Parlamento e che, nel frattempo, viene appostata presso il Fondo per le non autosufficienze.

DISABILITÀ

Commi 223-229: Misure in materia di cani di assistenza

Vengono estese a tutti i cani di assistenza le previsioni già riservate ai cani guida per le persone cieche, specificatamente rivolte all'accesso con gratuità al trasporto pubblico.

Un decreto da emanarsi entro 6 mesi, definirà le compromissioni e patologie per le quali i cani di assistenza possono essere addestrati, il riconoscimento dei soggetti abilitati, i percorsi di addestramento, le caratteristiche del tesserino identificativo, gli enti con funzioni di controllo e monitoraggio.

Per tali finalità, si incrementa di 1 mln dal 2025 il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, e per il controllo e monitoraggio sono stanziati 400mila euro annui dal 2025 presso la Presidenza del Consiglio.

Viene prevista una detrazione forfetaria di 1.100 euro per la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. Viene correlatamente ridotto di 390mila euro per il 2026 e 220mila euro dal 2027 il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili ex art.1 comma 200 legge 190/2014.

Commento

E' del tutto condivisibile l'intento di estendere a tutti i cani di assistenza le previsioni già riservate ai cani-guida per i ciechi, in quanto tali animali posso avere un ruolo prezioso anche in relazione a patologie quali le compromissioni dell'udito, le disabilità motorie, il diabete, l'epilessia e i disturbi del neurosviluppo.

La detrazione prevista per il mantenimento potrebbe coerentemente essere estesa anche a tali cani.

Il decreto di definizione dovrà certamente correlarsi con la Riforma della disabilità in atto; importante il riferimento esplicito alla consultazione dell'Osservatorio.

Commi 231-234: Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità

Per l'attuazione della Riforma della disabilità prevista dal PNRR e dalla legge n.227/2021 e a sostegno della sperimentazione prevista nelle nove province, in attesa del completamento delle procedure di reclutamento, l'INPS viene autorizzata a conferire incarichi per prestazioni professionali mediche, psicologiche e sociali per 16 mln e le spese di funzionamento sono incrementate di 4 mln nel 2025. E' correlatamente ridotta di 20 mln nel 2025 la spesa per assunzioni.

Commento

Si tratta di uno spostamento di fondi destinati all'Inps, per consentire il conferimento di incarichi per prestazioni professionali di medici e figure delle aree psicologiche e sociali e supportare il funzionamento, in vista dell'avvio della sperimentazione.

Il Ministro per le disabilità, di concerto con il Mef e altri Ministeri competenti, stabilirà con decreto i criteri generali per l'utilizzo e gli eventuali criteri di riparto tra le Regioni del Fondo Unico ex art. 1 comma 210 legge 213/2023.

Commi 236-238: Fondo di sostegno a enti, organizzazioni e associazioni che operano nel campo della disabilità
Viene istituito un Fondo di 1,5 mln di euro per contributi a sostegno di enti, organizzazioni, associazioni che promuovono i diritti delle persone con disabilità. Viene riconosciuto a FISH un contributo di 500mila euro per il 2025.

Comma 261: Paralimpiadi Milano-Cortina 2026

Viene previsto un fondo con dotazione di 0,5 mln per il 2025 e 50 mln per il 2026, per il finanziamento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi e l'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere.

Per incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport e per campagne di sensibilizzazione, sono stanziati 300 mila euro annui a decorrere dal 2025, che incrementeranno il contributo per la realizzazione e lo sviluppo di progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport, all'interno del programma "Special Olympics Italia".

Per sostenere gli "Special Olympic World Winter Games Torino 2025" la spesa in favore della convenzione con la Fondazione è incrementata di 1 mln.

Commento complessivo

La promozione di progetti di integrazione attraverso lo sport e il supporto all'avviamento all'esercizio alla pratica sportiva delle persone con disabilità, nonché la promozione di eventi sportivi di rilevanza internazionale come le Paralimpiadi e gli Special Olympic Games sono iniziative certamente condivisibili perché insieme a finalità di benessere e inclusione attraverso lo sport, hanno la potenzialità di promuovere una cultura della valorizzazione delle diversità in ottica di mainstreaming verso la generalità della popolazione italiana.

INDUSTRIA

Commi 201-205: Fondo a sostegno dell'indotto della società ILVA s.p.a

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), un Fondo a sostegno dell'indotto della società ILVA s.p.a., dotandolo di 1 mln per ciascuno degli anni 2025-2027. Il fondo è volto a erogare un contributo da concedere nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato di importanza minore (cd. de minimis). Il contributo è riconosciuto alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA. Con decreto interministeriale sono disciplinate le modalità di attuazione del fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.

Commento

La norma si inserisce nelle iniziative volte ad affrontare la crisi dell'indotto ex Ilva di Taranto, prevedendo uno stanziamento assolutamente insufficiente a far fronte alla crisi. La situazione finanziaria di Acciaierie d'Italia rimane critica, con l'assenza di nuovi bonifici alle imprese dell'indotto nell'antivigilia di Capodanno e relativi effetti sulla (mancata) corresponsione di stipendi e tredicesime ai lavoratori e alle lavoratrici dell'indotto.

Commi 427-429: Credito d'imposta per investimenti industriali (industria 5.0) (ex art.72)

In conseguenza allo scarso appeal della misura, vengono riscritte le regole di accesso a "industria 5.0", il credito d'imposta previsto per investimenti industriali per favorire la digitalizzazione, l'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale nelle imprese, sostenendo investimenti coerenti con gli obiettivi della Transizione 5.0. Gli investimenti ammissibili all'intervento devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2025. Il limite massimo di spesa stanziato per la misura è di 2.2 mld per il 2025. È possibile beneficiare di una proroga al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato pagato un acconto pari almeno al 20% del costo.

Si eleva al 35% del costo dell'investimento l'importo del credito d'imposta per la quota di investimenti d'importo compreso tra 2,5 mln e 10 mln, precedentemente al 15%. Si elimina completamente la misura a sostegno dell'acquisto di software. Il credito d'imposta diviene cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito di programmi dell'Unione Europea, purché non si coprano le stesse quote di costo per i singoli investimenti. Viene introdotta l'importante novità della cumulabilità dell'incentivo con il credito per investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) e con gli altri aiuti alle imprese.

Nel contempo, si semplificano le misure relative alla contabilizzazione dei risparmi energetici che è necessario conseguire con gli investimenti, includendo le ESCO (le Società di servizi energetici che possono operare per conto terzi per accrescere l'efficienza energetica dei clienti) tra i soggetti che possono conseguire il beneficio 5.0.

Si prevede l'abrogazione dal 2025 del credito di imposta per beni immateriali 4.0. A seguito della modifica, quindi, il bonus può essere fruito limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2024 ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Commento

Il Piano Transizione 5.0 è partito con un andamento fiacco ed è apprezzabile il tentativo di rivedere il regime di incentivazione all'industria al centro del PNRR, elevando l'intensità degli aiuti e rendendoli cumulabili con le agevolazioni, comprese quelle co-finanziate dalle Regioni e dal Ministero del Made in Italy e delle Imprese con risorse del FESR, purché non via sia copertura delle stesse spese con misure differenti. La cumulabilità degli incentivi industria 5.0 con quelli ZES rende più conveniente l'accesso alla misura da parte delle manifatture operanti nel Mezzogiorno. Per altro verso, non si può non rilevare come il Consiglio dei Ministri abbia approvato lo schema di decreto legislativo sul "Codice degli Incentivi" volto a riordinare l'offerta degli incentivi statali e risolvere la complessità e l'inadeguatezza delle attuali procedure, superando la frammentazione registrata, senza prevedere alcun confronto sistematico con le parti sociali.

Pur essendo complessivamente positiva, la misura trascura quella che per la Cisl è una condizionalità essenziale, ovvero che gli investimenti tecnologici siano accompagnati da investimenti in formazione rivolti ai lavoratori e alle lavoratrici che tali innovazioni dovranno utilizzare nel concreto.

Commi 436-444: Riduzione aliquota IRES per le imprese che investono

Per il solo periodo d'imposta 2025 viene previsto l'abbattimento dell'aliquota agevolata IRES del 20% in luogo di quella ordinaria del 24% per le imprese che accantonano una quota minima pari all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e ne destinano una quota pari ad almeno il 30% a investimenti nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali del tipo "industria 5.0" nuovi destinati a strutture produttive.

Questo regime di sostegno prevede alcune condizionalità: il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente; dovranno essere effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l'1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione; l'impresa non dovrà avere fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l'integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Commento

La misura va nella direzione auspicata dalla Cisl, anche se servirebbe maggiore intensità dell'intervento (l'abbattimento dell'aliquota si limita al 4%). La legge di Bilancio è, comunque, carente di un intervento a favore della destinazione degli utili aziendali a favore della capitalizzazione delle imprese, mediante una riduzione dell'imposizione sui redditi che derivino dal finanziamento avvenuto con capitale di rischio. Come ben messo in evidenza dal rapporto Colao del 2020, le aziende italiane sono più fragili della media europea, avendo una bassa capitalizzazione e, quindi, una maggiore fragilità rispetto ai possibili eventi avversi.

Comma 449: Credito di Imposta per la quotazione delle PMI

Si riprende quanto già previsto dalla legge di Bilancio 2018, prorogando al 31 dicembre 2027 il credito d'imposta in favore delle piccole e medie imprese in relazione alle spese di consulenza sostenute per l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati, concedibile fino a un importo massimo di 500.000 euro e nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti per le attività. La misura è inserita in un complesso di interventi volti a potenziare strumenti per la concessione di finanziamenti al settore produttivo, alternativi rispetto al credito bancario: emissione di specifici

strumenti di debito (cd. minibond), raccolta tramite portali on-line (cd. crowdfunding) e varie forme di incentivazione fiscale a favore dei soggetti che investono in strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese.

Commento

La misura tenta di dare una risposta alla problematica già esposta della bassa capitalizzazione delle aziende italiane. Per arrivare al cuore dell'impresa nostrana e canalizzare l'elevato risparmio privato immobilizzato nei conti correnti e depositi bancari verso l'economia reale sarebbero comunque necessari fondi dedicati, sottoscritti da "investitori al dettaglio qualificati" che possano procedere a investimenti relativamente rischiosi ma di dimensioni minori.

Commi 450-452: Fondo di garanzia per le PMI (ex art.73)

Si proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di operatività speciale della disciplina del Fondo di garanzia PMI in deroga a quella ordinaria, in coerenza con il quadro comunitario temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, cd. Temporary Framework. In particolare, la normativa emergenziale porta al 50% la percentuale massima di copertura del Fondo per le operazioni finanziarie riferite alle micro, piccole e medie imprese (MPMI), per il finanziamento di esigenze di liquidità, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono; innalza da 80.000 a 100.000 euro l'importo massimo di ammissibilità delle operazioni finanziarie; eleva da 250 a 499 dipendenti il criterio relativo alle aziende che possono accedere al Fondo (quest'ultima novazione richiede una specifica autorizzazione da parte della Commissione europea). Viene, infine, introdotto un contributo a carico degli istituti bancari che ricorrono significativamente al Fondo, con fasce di esenzione specifiche.

Commento

L'intervento è condivisibile e si giustifica a fronte di un 2025 che si prevede complesso per le aziende italiane, anche in conseguenza del rallentamento della crescita dell'area UE e del mancato rinnovo dell'accordo tra Ucraina e Russia per il transito del gas naturale, con il prevedibile ulteriore aumento delle tariffe energetiche in capo all'industria nazionale. A seguito delle misure definite, viene stimato un fabbisogno per l'operatività del Fondo nel 2025, assicurata dall'organismo stesso, che sale a 2,3 miliardi.

Si rilevano almeno due potenziali criticità in questa misura: la garanzia scende al 50% per i finanziamenti destinati alla liquidità, rispetto al 55%-60% attuale, pur rimanendo all'80% per i finanziamenti legati a investimenti e start-up (molto importante); il premio aggiuntivo a carico delle banche crea incertezza sui costi finali per le imprese, rischiando di penalizzare in particolare le microimprese e gli istituti di credito più piccoli (ad es. le BCC).

Commi 458-460: Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo

Si riconosce un contributo in conto capitale per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, del quale hanno fruito senza averne titolo. Tale disposizione riconosceva a tutte le imprese che effettuavano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, un credito d'imposta nella misura del 25% (elevata al 50% in alcuni casi specifici) delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. La regolarizzazione è altresì esclusa nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente e della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

Commento

La misura è una sorta di condono, mirante a chiudere una situazione aperta da anni. Non si comprende perché i riversamenti vengano previsti senza l'applicazione almeno degli interessi legali previsti per il periodo interessato.

Comma 461: Nuova Sabatini

Si prevede il rifinanziamento della legge Sabatini, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese. Le risorse stanziare corrispondono a 400 mln per il 2025, a 100 mln per il 2026 e 400 mln per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. La misura, uno degli architravi delle politiche industriali nazionali, è stata infatti più volte rifinanziata nel corso degli anni, da ultimo dalla legge di assestamento 2024 (L. n. 118/2024).

Commento

La norma è condivisibile, avendo attivato nel periodo compreso tra ottobre 2023 e ottobre 2024 ben 56 mld di investimenti in innovazione tecnologica e green da parte delle aziende interessate.

Comma 462: Sostegno alla filiera delle fibre tessili naturali

In attuazione alla legge sul made in Italy, si incrementa l'autorizzazione di spesa per promuovere e sostenere gli investimenti, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo, nonché dei processi di concia della pelle con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale.

Commento

La misura è condivisibile, quale possibile caso di promozione di una politica industriale di natura settoriale. Si auspica il coinvolgimento delle parti sociali dei comparti interessati nelle fasi di pianificazione di dettaglio, implementazione e valutazione della misura stessa.

Commi 463-481: Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane

Si prevede che 200 mln del fondo rotativo possano essere destinati alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici (Fondo 394) che intendano effettuare investimenti in America Centrale o meridionale, oppure che sono ivi stabilmente presenti o vi esportano o vi si approvvigionano, ovvero che siano stabilmente fornitrici delle medesime imprese, al fine di sostenere investimenti produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale, nonché investimenti nei settori tecnologici, digitali, dell'ecologia e della formazione.

Inoltre vengono inserite tre nuove sezioni all'interno del fondo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, gestite da Simest s.p.a., derivazione della Cassa Depositi e Prestiti. La finalità generale è quella di favorire la crescita degli investimenti e la capitalizzazione delle imprese italiane orientate all'export.

Commento

La misura è comprensibile, laddove l'obiettivo sia accrescere la presenza dell'industria italiana in centro e sud America. È condivisibile una diversa intensità degli aiuti a favore delle aziende ubicate nel Mezzogiorno. Condivisibili i fondi per rafforzare le aziende italiane export oriented.

Commi 482-484: Interventi in materia di banda ultra larga

Si prevede la facoltà, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concedere contributi, fino al limite di 200 mln per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 210 mln per il 2029, al soggetto attuatore per consentire il riequilibrio dei piani economici e finanziari delle concessioni per la progettazione, costruzione e gestione della infrastruttura a banda ultra-larga nelle aree bianche, ovvero nelle zone soggette a fallimento di mercato, dove i costi di sviluppo delle infrastrutture non sono economicamente redditizi, per cui è richiesto l'intervento dello Stato.

Commento

La misura è in linea con l'obiettivo del PNRR fissato al 2026. Il 2025 sarà decisivo per capire se quanto previsto dal Piano potrà essere concretamente raggiunto.

TURISMO

ARTICOLO 1, commi 502 e 504-508: Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico

Vengono introdotti incentivi finanziari per sostenere la destagionalizzazione dei flussi, la digitalizzazione delle imprese turistiche, lo sviluppo delle filiere e il rispetto dei principi ESG (Environment, Social, Governance).

Tali interventi puntano a favorire modelli di turismo sostenibile e a supportare progetti in linea con l'Agenda 2030 dell'ONU. Un decreto da emanare entro 60 giorni stabilirà criteri e modalità, con uno stanziamento complessivo di 110 mln per il 2025.

Commento

Si apprezza l'introduzione di misure che guardano alla sostenibilità e all'innovazione, cruciali per rafforzare la competitività di un settore strategico per l'economia del Paese.

Importante, però, che le agevolazioni siano effettivamente accessibili per le varie tipologie di operatori (dalle piccole strutture familiari alle grandi catene), e che siano accompagnate da un adeguato sistema di formazione per i lavoratori, in modo da supportarne la professionalizzazione e la crescita delle competenze digitali.

SETTORE BANCARIO

Commi 14-20: Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle DTA. Rinvio delle deduzioni di svalutazioni e perdite su crediti (DTA)

Viene previsto il posticipo della deducibilità delle svalutazioni e perdite dei crediti nonché delle quote di avviamento collegate alle DTA (imposte differite attive). La misura genererà maggiori entrate per l'Erario quantificate in 3,4 mld nel biennio 2025-2026.

Commento

Si tratta di un intervento che mira a reperire risorse aggiuntive per sostenere la manovra, posticipando benefici fiscali già spettanti al settore bancario.

Dal punto di vista delle banche, il rinvio potrebbe incidere negativamente sulle strategie di bilancio e sulla pianificazione delle deduzioni, soprattutto in un contesto di incertezza economica.

La CISL ritiene opportuno che, in parallelo, si verifichino gli effetti di tale posticipo sulla solidità patrimoniale degli istituti di credito e sulla loro capacità di erogare finanziamenti all'economia reale, con particolare attenzione al mondo del lavoro e delle piccole imprese.

Commi 14-20: Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle DTA: Limiti all'utilizzo delle perdite e delle eccedenze ACE per il 2025

Viene introdotto un limite temporaneo per il 2025 all'utilizzo delle perdite pregresse e delle eccedenze di Aiuto alla Crescita Economica (ACE). L'ACE, finalizzata a incentivare la capitalizzazione delle imprese, subisce quindi una parziale contrazione come strumento di agevolazione fiscale.

Commento

La riduzione degli spazi di compensazione fiscale può rallentare la propensione a investire e a capitalizzare delle imprese, banche incluse.

Rimane centrale verificare se tali restrizioni si accompagneranno a misure compensative mirate a sostenere gli investimenti produttivi, evitando di comprimere eccessivamente la liquidità e la competitività delle aziende.

SETTORE ASSICURATIVO

Commi 87-88: Misure in materia di versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita: Versamento annuale dell'imposta di bollo sulle polizze vita con contenuto finanziario

Si modifica il regime di versamento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni finanziarie relative ai contratti di assicurazione "finanziaria" sulla vita (ad esempio polizze unit-linked), prevedendo che sia effettuato annualmente anziché in un'unica soluzione alla scadenza del contratto.

Tale misura comporta un gettito di 970 mln nel 2025 e ulteriori 400 mln annui nel 2026 e 2027.

Commento

Lo spostamento del versamento a cadenza annuale si tradurrà in un anticipo del prelievo fiscale, fornendo così un flusso di cassa più immediato per lo Stato.

In termini pratici, ciò può incidere sul rendimento netto delle polizze per i sottoscrittori, specialmente in un contesto in cui i prodotti assicurativi-finanziari costituiscono parte delle strategie di risparmio a lungo termine delle famiglie. La CISL sottolinea la necessità di monitorare l'impatto sui contraenti, evitando che la modifica finisca per penalizzare eccessivamente la capacità di risparmio previdenziale e l'adesione a prodotti di assicurazione vita.

AGROALIMENTARE E PESCA

Comma 547: Misure in materia di ricerca nel settore dell'agricoltura e della zootecnia

Si Interviene in favore dell'attività di ricerca e sperimentazione condotta dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e dell'analisi dell'economia agraria - CREA attraverso la previsione di un contributo di 3 mln per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Commento

Si tratta di una misura che non interessa direttamente la categoria dei lavoratori che rappresentiamo, ma che, se adeguatamente concertata, può avere delle ricadute dal punto di vista occupazionale.

AMBIENTE ED ENERGIA

Commi 48 e 49: Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi

Si modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km, percentuale ridotta al 10% per i veicoli, concessi ai dipendenti, a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Il comma 49, assoggetta all'aliquota IVA ordinaria del 22% (anziché ridotta al 10%) le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia.

Commento

Manca un approccio complessivo alla riduzione dei Sad, richiesta anche dalla Missione 7 del PNRR. Da tempo come Cisl abbiamo chiesto una trasformazione dei Sad in Saf (Sussidi ambientalmente favorevoli) così che possano fungere da stimolo alla transizione energetica senza togliere risorse ai settori interessati.

Commi 50-53: Piani di investimento pluriennale per la distribuzione dell'energia elettrica

Con decreto interministeriale, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge, saranno stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte dei concessionari dell'attività di distribuzione elettrica, di appositi piani straordinari di investimento pluriennale, con l'esplicita finalità di conseguire anche gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dagli accordi internazionali e dall'Unione europea al 2050. Vengono individuati gli obiettivi minimi che dovranno essere perseguiti dai piani straordinari di investimento pluriennale.

Con lo stesso decreto, sono definiti termini e modalità per la valutazione e l'approvazione dei piani di investimento, prevedendo anche la rimodulazione delle concessioni in essere, anche sotto il profilo della durata.-Le eventuali maggiori entrate derivanti dalla misura verranno destinate prioritariamente alla riduzione dei costi energetici delle utenze domestiche e non domestiche.

Commento

Come più volte sottolineato dal sindacato, anche a livello europeo, la privatizzazione del settore elettrico non ha portato giovamento né ai lavoratori né ai consumatori. La transizione energetica inoltre ha bisogno di forti investimenti non solo nella produzione di energia pulita ma anche nelle reti di distribuzione (smart grid) per poter sfruttare le potenzialità dell'energia da FER che ha bisogno di profonda innovazione tecnologica per gestire la numerosità dei luoghi di produzione di energia e quindi dei punti di immissione in rete.

La CISL comunque esprime un giudizio favorevole sull'impostazione generale, che mira a migliorare la sicurezza della rete e a sostenere gli obiettivi di decarbonizzazione entro il 2050. Tuttavia, ci sono preoccupazioni riguardo l'iter di approvazione, che coinvolge diversi soggetti e potrebbe allungare i tempi di realizzazione. Inoltre, risulta cruciale garantire che le maggiori entrate siano effettivamente indirizzate alla riduzione delle bollette e non si disperdano altrove. Bene anche le scelte sulla proroga delle concessioni elettriche a 20 anni, anche se le richieste delle categorie di settore, in particolare la Flaei, auspicano un tempo più lungo (40 anni).

Commi 54-56: Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

La norma anticipa dal 1 gennaio 2028 al 1 gennaio 2025 la riduzione dell'aliquota dal 36% al 30% di detrazione per delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Viene inoltre rimodulata la percentuale di detrazione dell'ecobonus per qualsiasi tipo di intervento nella maniera seguente: 36% delle spese sostenute nell'anno 2025 (50% se prima casa); 30% per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 (36% se prima casa). In precedenza, a seconda del tipo d'intervento, la detrazione era al 65% o al 50%. Vengono inoltre esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Analogamente, anche per gli interventi di riqualificazione edilizia e antisismici (sisma bonus) si prevede una riduzione della percentuale di detrazione al 36% nel 2025 (50% se prima casa) e del 30% negli anni 2026 e 2027 (36% se prima casa), sempre con l'esclusione relativa agli interventi sugli impianti di climatizzazione.

Viene estesa al 2025 la possibilità di detrarre fino al 50% le spese per acquisto di mobili o di elettrodomestici (con particolari classi energetiche) per le abitazioni soggette a ristrutturazione edilizia.

Viene poi previsto che la detrazione al 65% relativa al Superbonus possa essere usufruita per il 2025 solo su interventi già avviati, ovvero per i quali è stata presentata la CILA ed è stata adottata la delibera assembleare del condominio che approva i lavori in questione con conseguente comunicazione d'inizio dei medesimi lavori. Viene infine introdotta la possibilità di ripartire in 10 quote annuali di pari importo la detrazione suddetta per le spese effettuate nell'anno 2023.

Commento

Si continua ad intervenire sul sistema delle detrazioni per la riqualificazione degli edifici, anche in seguito agli effetti del Superbonus. Manca tuttavia ancora un quadro normativo certo e duraturo nel tempo necessario per favorire la ripresa degli investimenti del settore anche da parte delle famiglie.

Commi 107-111: Bonus elettrodomestici

Si prevede per il 2025 un contributo economico per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa al fine di ridurre i consumi elettrici domestici, migliorare l'efficienza energetica, sostenere la competitività del sistema produttivo industriale, promuovendo il corretto smaltimento e riciclo degli apparecchi sostituiti. Il contributo può coprire fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico. Questo limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. Per finanziare il contributo è istituito un fondo di 50 mln per il 2025 presso il Mimit.

Commento

La misura, seppur nelle intenzioni positiva per favorire il processo di riciclo dei vecchi elettrodomestici, rischia di essere "una tantum" senza impatti certi rispetto al mercato italiano e tanto meno rispetto alla occupazione del settore. La riuscita dipenderà anche dalle modalità attuative, che potranno semplificarsi se ci sarà uno sconto diretto del rivenditore.

Coerente, invece, l'eliminazione degli incentivi per le caldaie a combustibili fossili, a patto che si rafforzino gli incentivi per le alternative ecologiche, così da non penalizzare i nuclei familiari meno abbienti.

Comma 376: Incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni presso edifici del Servizio sanitario nazionale

Si dispone la modifica dell'articolo 48-ter, c. 1, del D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020), prevedendo che gli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni siano applicati, oltre che agli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e agli edifici di strutture ospedaliere del Ssn, anche alle altre strutture sanitarie pubbliche, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del Ssn. La misura degli incentivi è del 100% delle spese ammissibili, fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti.

Commento

La misura segue altre simili per favorire l'efficientamento e l'autoproduzione di energia da FER. Vista però la complessità gestionale delle strutture interessate andrebbe monitorata l'efficacia della norma.

Commi 492-495: Realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree di Brindisi e Civitavecchia finalizzati a mitigare gli effetti della chiusura delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia

Si consente al Comitato di coordinamento per il rilancio delle attività imprenditoriali e degli investimenti nelle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia di cui all'articolo 24-bis del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022) di operare anche in maniera disgiunta in ragione delle specificità dei rispettivi territori. Si dispone che il Comitato, sia in relazione al territorio

di Brindisi che a quello di Civitavecchia, può elaborare un programma di sviluppo territoriale da definire tramite un apposito accordo di programma. Ai sensi del comma 494, nel caso di un accordo di programma, per lo sviluppo delle singole aree, nonché per l'approvazione dei progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche è nominato un commissario straordinario per gli anni 2025 e 2026 cui spetta un compenso annuo pari ad 80 mila euro, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione.

Commento

Le norme prendono atto positivamente della realtà. Il tavolo, che nasceva in maniera unificata si era già suddiviso in base alle aree di riferimento. Tutto però dipenderà dalla sottoscrizione degli Accordi di programma tra le istituzioni e dalla destinazione ad essi di risorse per favorire nuovi insediamenti produttivi. Non va dimenticato che al di là del termine del 2025 stabilito per la chiusura delle centrali di produzione di energia dal carbone, le quali sono comunque già ferme da mesi, il loro smantellamento non sarà veloce, dovendo sottostare a procedure complesse che prevedono diversi iter autorizzativi. La localizzazione dei potenziali nuovi investimenti dovrà tener conto della predetta tempistica o comunque andranno trovate aree esterne al perimetro interessato dai lavori di smantellamento.

Commi 513-519: Disposizioni in materia di efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP) e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili

Si prevede l'adozione di un decreto interministeriale per conseguire gli obiettivi della Missione REPowerEU del PNRR tramite un finanziamento per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP). È previsto il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DSNH), tramite l'esclusione di agevolazioni ad investimenti considerati nocivi e la possibilità di cumulare il sostegno finanziario solamente con risorse diverse da quelle dell'Unione europea, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Sono previste risorse pari a 1.381 milioni di euro a valere sulla misura PNRR M7 – investimento 17 “Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)”.

Commento

La norma fa seguito all'evoluzione del PNRR con l'introduzione delle Missione 7. In realtà è anche un'evoluzione/riduzione del “Superbonus”, in quanto le misure di agevolazione vengono limitate ad una platea ristretta che è quella degli edifici ERP e delle persone con redditi bassi. Per diverse ragioni legate alla complessità del sistema italiano della ERP (ex IACP) e alla reale individuazione dei soggetti privati la realizzabilità della norma è tutta da verificare.

Comma 525: Disposizioni per l'autorizzazione di impianti FER interconnessi all'infrastruttura ferroviaria

Si dispone che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria rientrino tra le infrastrutture di supporto alle infrastrutture ferroviarie per la cui realizzazione si applica il procedimento semplificato per l'affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Conseguentemente si dispone che per tali interventi non trovino applicazione i regimi autorizzativi per la costruzione e l'esercizio di impianti a fonti rinnovabili.

Commento

Considerando l'ampiezza degli impianti e delle strutture del sistema ferroviario ed il fatto che lo stesso usa grandi quantità di energia elettrica i risultati potrebbero essere molto positivi per la produzione di energia da FER e per il risparmio in termini economici

Comma 526: Rinnovo del parco autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale

Si prevede la possibilità per ciascuna regione o città metropolitana di utilizzare fino al 25 per cento delle risorse loro attribuite per il quinquennio 2024-2028 dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, anche per l'acquisto di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida ad emissione di gas di scarico della normativa Euro più recente.

Commento

Prevedendo anche l'acquisto di mezzi diesel l'obiettivo condivisibile è quello dell'ammodernamento del parco circolante, che comunque comporta auspicabilmente una riduzione delle emissioni. La misura è coerente con l'incremento delle fonti pulite, ma vanno risolti i possibili conflitti di competenza tra Stato, Regioni e Province, per evitare procedure eccessivamente lunghe.

Comma 533: Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico

Si autorizza la spesa complessiva di 708 mln dal 2028 al 2030 per la realizzazione degli interventi del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI).

Commento

Le diverse norme relative agli investimenti nel settore idrico sono positive, ma dato che le risorse partiranno dal 2028 andrà monitorata la reale tempistica. Tuttavia, occorre un approccio organico al problema, che includa la riduzione degli sprechi e un migliore governo delle risorse idriche, promuovendo bacini industriali delle società di gestione con livelli minimi da identificarsi con i perimetri regionali, meglio ancora se interregionali.

Commi 706-708: Crisi idrica

Si prevede che una quota, fino a un massimo di 144 mln per il 2025, del Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche può essere destinata a un piano stralcio, relativo al potenziamento delle stesse. Si dispone inoltre il versamento all'erario di una quota di tale somma, pari a 35 mln per il 2025 e di 15 mln per il 2026, al fine di realizzare il progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera. Il comma 707 integra l'articolo 51, comma 1-quater, del DL 13/2023 (c.d. decreto PNRR), disponendo che la Cassa per i servizi energetici e ambientali possa finanziare nei limiti delle relative risorse disponibili anche investimenti volti al potenziamento delle infrastrutture idriche.

Si finanzia il Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici per 1 mln di euro annui per gli anni 2025 e 2026 per 2 mln per il 2027.

Commento

È positivo lo stanziamento, che però essendo riferito ad un piano stralcio appare un tentativo di rispondere ad una emergenza al di fuori di un piano di investimenti certi e sempre più necessari in tutto il Paese per le infrastrutture idriche.

Comma 725: Fondo per l'economia del mare

Al fine di promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili, si istituisce nello stato di previsione del Mef, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo di 3 mln per il 2025 e di 5 mln annui a decorrere dal 2026.

Commento

Il Fondo non ha risorse cospicue e ne devono essere definite le modalità operative, tuttavia è da segnalare positivamente l'attenzione verso i temi della sostenibilità e biodiversità.

Commi 880-882: Fondo per la riduzione dell'inquinamento da PFAS

Si istituisce un fondo per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS), con una dotazione finanziaria complessiva di 2,5 mln nel triennio 2025-2027. L'attuazione è demandata ad un decreto del Mase, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Commento

Positiva l'istituzione di un Fondo ad hoc per l'inquinamento da Pfas, tema che negli ultimi anni è divenuto importante proprio perché sono migliorate le capacità di analisi della sua pericolosità. Sarà naturalmente importante seguirne con attenzione l'evoluzione.

Comma 897: Rifinanziamento del Fondo per l'indennizzo degli immobili danneggiati dall'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva

Si incrementa di 0,9 mln per il 2025 il Fondo per gli immobili danneggiati dall'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA, previsto dall'art. 77, c. 2-bis, del D.L. 73/2021, e rifinanziato dall'art. 1, c. 278, della legge di bilancio 2023 (L. 197/22).

Commento

Si tratta di un semplice rifinanziamento di un Fondo preesistente di cui andrebbe comunque valutata l'efficacia.

INFRASTRUTTURE

Comma 246: Credito d'imposta per erogazioni liberali agli impianti sportivi pubblici

Viene riconfermato per il 2025 lo "Sport Bonus", che prevede un credito d'imposta del 65% (limite totale 10 mln) per i soggetti con reddito d'impresa che investono in manutenzione, restauro o costruzione di impianti sportivi pubblici.

Commento

Per la Cisl è un incentivo utile per rimodernare e migliorare l'efficienza delle strutture sportive pubbliche, ma riteniamo che andrebbe esteso anche a soggetti non imprenditoriali, potenziando gli effetti positivi sul territorio.

Commi 247-250: Giochi olimpici invernali 2026 e 2028

E' previsto uno stanziamento totale di 142,8 mln: 107,8 mln per infrastrutture e accessibilità alle Olimpiadi 2026; 25 mln nel 2026 per il trasporto pubblico locale e 10 mln nel 2028 per i Giochi Olimpici Giovanili Dolomiti Valtellina. Parte delle risorse deriva dal Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Commento

I grandi eventi internazionali costituiscono un'opportunità di sviluppo e rilancio del territorio. Tuttavia, l'impiego di fondi strutturali per finanziare le Olimpiadi solleva qualche perplessità, poiché potrebbe sottrarre risorse ad altri interventi di lungo periodo. Preoccupa anche il ritardo di alcune opere dichiarate di pubblica utilità per Milano-Cortina 2026. A tal proposito, è necessario a breve un incontro tra Simico (Società Infrastrutture Milano Cortina) e OOSS, come richiesto dalle stesse.

Commi 455 e 456: Disposizioni in materia portuale

Si assegnano fino a 2 mln nel biennio 2024-2025 al lavoro portuale e alle imprese autorizzate alle operazioni nei porti, in risposta alle conseguenze dei conflitti in Ucraina e Medio Oriente. Si include il Porto Canale di Rio Martino tra le Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale.

Commento

L'intervento risulta utile in un contesto di crisi internazionale, ma la scelta di attingere risorse dai fondi della manutenzione stradale desta preoccupazioni: le infrastrutture viarie restano fondamentali per la sicurezza e la logistica generale.

Commi 496-500: Finanziamento per il Giubileo 2025

Vengono autorizzati 88 mln complessivi, ripartiti tra grandi eventi, eventi minori e accoglienza dei pellegrini. A ciò si aggiungono ulteriori risorse per interventi funzionali e personale, lavoro agile e sistemi di videosorveglianza.

Commento

Il Giubileo rappresenta un appuntamento internazionale di notevole rilievo, con potenziali ricadute turistiche e culturali. Resta fondamentale contenere i costi, garantire trasparenza nella gestione commissariale e rispettare le scadenze. La Cisl ribadisce la necessità di programmare con attenzione l'uso dei fondi, evitando continui tagli a risorse già destinate a progetti strategici. Inoltre, si richiede maggiore trasparenza, un coordinamento interistituzionale efficace e un continuo confronto con le strutture sindacali territoriali confederali e di categoria.

Comma 501: Salvaguardia di Venezia

Vengono stanziati 5 mln per il 2025 destinati alla tutela fisica, ambientale e socio-economica di Venezia.

Commento

Pur apprezzando l'attenzione alla città lagunare, il contributo appare ridotto rispetto all'ampiezza delle sfide climatiche e infrastrutturali di un sito UNESCO unico al mondo.

Comma 503: Esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VIA per alcuni progetti turistici

Viene esclusa la verifica di assoggettabilità a VIA per determinati progetti turistici considerati "interclusi urbanizzati".

Commento

Queste misure, secondo la Cisl, rischiano di eludere le direttive europee in materia di impatto ambientale, mettendo l'Italia nella condizione di subire procedure d'infrazione. Inoltre, la nozione di "lotto intercluso" potrebbe favorire operazioni speculative.

Commi 509-512: Sostegno al trasporto ferroviario merci

Si prevede che le Autorità portuali possano destinare fino a 1 mln per incentivare il traffico merci su rotaia.

Commento

Per la Cisl il dispositivo è utile per incoraggiare la logistica ferroviaria e ridurre la dipendenza dal trasporto su gomma. Sarà determinante, tuttavia, stabilire criteri chiari per assegnare i fondi, così da massimizzare il ritorno economico e ambientale.

Commi 521-522: Convenzione MIT-ANAS

La convenzione tra MIT e ANAS viene aggiornata, estendendo da 30 a 50 anni la durata delle concessioni autostradali.

Commento

Secondo la valutazione della Cisl una durata maggiore può favorire la programmazione degli investimenti, ma devono essere previsti meccanismi di trasparenza e controllo per evitare proroghe immotivate.

Comma 524: Compensazioni per lo svincolo "Villafranca Tirrena"

Vengono autorizzati 2,5 mln per il biennio 2025-2026 per compensare gli utenti della A18, penalizzati dalla chiusura dello svincolo autostradale.

Commento

L'intervento in favore degli automobilisti è giustificabile, anche in vista dei lavori sullo Stretto di Messina, ma si deve assicurare che queste compensazioni non tolgano ulteriori risorse a opere infrastrutturali essenziali.

Comma 527 - Incremento del fondo per il riequilibrio socioeconomico

Vengono stanziati 10 mln nel 2025 e 2026, ma le risorse sono sottratte dalla manutenzione straordinaria di province e città metropolitane.

Commento

Se da un lato è positivo il sostegno al riequilibrio territoriale, dall'altro preoccupa la messa a rischio della sicurezza stradale e l'efficienza della rete viaria determinata dalla riduzione delle risorse ad essa dedicate.

Comma 528: Ponte sullo Stretto di Messina

Alquanto complessa è la disposizione relativa ai finanziamenti per il Ponte sullo Stretto, in quanto da un lato si riducono i finanziamenti a carico dello Stato previsti dalla legge di Bilancio dello scorso anno nella misura di 2.350 mln, ma dall'altro lato si reintegrano le somme prevedendo un contributo del Fondo Sviluppo e Coesione nella misura di 3.882 mln, con un saldo positivo di 1.532 mln.

Viene quindi autorizzata una spesa complessiva di 6.962 mln per il periodo 2024-2032, che porta il finanziamento totale per l'opera pari 13.162 mln.

Inoltre, per le opere connesse alla realizzazione del Ponte è autorizzata la spesa complessiva di 500 mln per il periodo 2027-2030.

Commento

Il Ponte sullo Stretto è un'opera che la Cisl considera strategica per completare il corridoio scandinavo del TEN-T al fine di promuovere l'integrazione economica tra Sicilia e Calabria. Fondamentali, però, saranno una gestione trasparente dei fondi e la contrattazione d'anticipo da porre in essere con le OO.SS..

Comma 529: Nuovo asse viario Sibari-Catanzaro (SS 106 Jonica)

Vengono autorizzati 1,120 mld per il periodo 2025-2030 per realizzare lotti funzionali lungo la SS 106, finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione.

Commento

Si tratta di un intervento decisivo per migliorare la mobilità in Calabria, riducendo l'isolamento e favorendo lo sviluppo locale. Per la Cisl occorre rispettare i tempi e garantire la qualità delle opere, fondamentali per assicurare sviluppo al territorio.

Commi 530, 534 e 536: Autorizzazioni di spesa per RFI S.p.A.

Vengono stanziati 1.096 mln per il periodo 2025-2026 per coprire fabbisogni residui legati al PNRR e ulteriori 1.158 mln fino al 2036 per investimenti previsti nel contratto di programma, ulteriori 1.334 mln/€ vengono stanziati fino al 2036 per implementare la parte servizi.

Commento

Investire nelle ferrovie per la Cisl è fondamentale per modernizzare il Paese e raggiungere gli obiettivi ambientali. Servono, però, massima trasparenza e rapidità nella messa in opera degli interventi previsti.

Comma 535: Finanziamento della Torino-Lione

Viene stanziato 1 mld per il periodo 2027-2033 per la sezione internazionale della linea Torino-Lione.

Commento

L'opera ha una valenza europea, ma le continue rivisitazioni di costo generano incertezza. E' necessaria una pianificazione chiara e stabile, con un monitoraggio costante.

Comma 537: Contratto di programma ANAS

Vengono stanziati 2,022 mld per il periodo 2027-2036 per la manutenzione straordinaria e il completamento di opere stradali in corso.

Commento

Le strade sicure e moderne sono centrali per lo sviluppo infrastrutturale. Sarà necessario assicurare che i fondi siano sufficienti a coprire i crescenti fabbisogni e che vengano utilizzati in modo efficace.

Comma 538: Riduzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile

Si tagliano 114,8 mil nel 2029, compromettendo l'elettrificazione delle banchine portuali e il rinnovo del materiale rotabile ferroviario.

Commento

La previsione è in contraddizione con l'esigenza di rendere più sostenibile il sistema dei trasporti.

Tuttavia il taglio è relativo al 2028 ed essendo il Fondo pluriennale andrà assicurata l'operatività dello stesso nel corso dell'intero periodo di vigenza.

Commi 539-540: Riduzioni di spesa per i programmi di manutenzione della viabilità stradale

Vengono previsti 1,39 mld di tagli nel periodo 2029-2036 per i programmi di manutenzione di regioni, province e città metropolitane.

Commento

Non è condivisibile la riduzione degli stanziamenti per la manutenzione della viabilità stradale, in quanto si deroga alla priorità di mantenere efficiente e sicura l'infrastrutturazione stradale.

Commi 592-594: Valorizzazione dei beni culturali

Viene previsto un incremento di 3 mln annui dal 2025 per campagne archeologiche e di 1 mln annuo nel periodo 2025/2027 per interventi conservativi su immobili storici, con un tetto di 200.000 € per il credito d'imposta.

Commento

La misura conferma il valore strategico del patrimonio culturale italiano. Può favorire il turismo di qualità e generare importanti ricadute economiche.

Commi 595-597: Interventi nella Vallata del Gallico (RC)

Vengono stanziati 3,8 mln nel periodo 2025-2026 per la sicurezza e la riqualificazione di infrastrutture nei comuni della Vallata del Gallico, attingendo al Fondo per opere indifferibili.

Commento

E' un provvedimento indispensabile per contrastare lo spopolamento delle aree interne, sebbene si utilizzino risorse destinate ad altri progetti urgenti.

Commi 730-731: Finanziamento del trasporto pubblico locale

Si incrementa di 120 mln per il 2025 il fondo nazionale per il trasporto pubblico locale. Si differisce al 30 giugno 2025 il termine per l'emanazione del decreto MIT che dovrà definire gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio applicabili dal 2026.

Commento

E' positivo l'incremento del fondo, va segnalato inoltre che il sistema del TPL soffre da anni di scarsi investimenti, mentre nell'ottica delle transizioni energetica-ecologica dovrebbe essere centrale per favorire una diversificazione modale e far diminuire le emissioni del trasporto privato.

POLITICHE ABITATIVE E DELLA CASA

Commi 54-56: Detrazioni fiscali per recupero edilizio e interventi antisismici

Viene modificato il regime delle agevolazioni fiscali sul recupero edilizio, efficientamento energetico e interventi antisismici.

La misura prevede la ripartizione delle detrazioni in 10 quote annuali e nuove percentuali per gli anni 2025-2027, con riferimento alle abitazioni principali.

Commento

La misura conferma un indirizzo strategico di sostegno al settore edilizio, favorendo la riqualificazione del patrimonio immobiliare e incentivando l'efficientamento energetico, in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni e di maggiore sicurezza sismica.

È positivo che siano stati definiti requisiti puntuali e modalità di fruizione delle detrazioni, facilitando l'accesso al beneficio da parte delle famiglie e delle imprese.

Per la Cisl è importante mantenere la detrazione al 50% (o comunque una soglia incentivante) anche oltre il 2025, così da dare continuità al sostegno e stabilità all'intero comparto edilizio.

Commi 112-116: Norme sui mutui per la prima casa

Viene previsto il prolungamento delle disposizioni sui mutui prima casa fino alla fine del 2027. Viene anche aumentato il Fondo di garanzia di 130 mln per il 2025 e di 270 mln sia per il 2026 che per il 2027.

Commento

L'estensione della validità delle norme sui mutui rappresenta un supporto diretto ai cittadini che aspirano alla proprietà dell'abitazione, contribuendo alla stabilità del mercato immobiliare.

L'incremento dei fondi di garanzia risponde alla necessità di ampliare la platea di beneficiari, soprattutto in una fase di incertezza economica, consentendo un accesso al credito più agevole.

Proponiamo di strutturare la norma in modo permanente, evitando proroghe annuali che generano incertezza tra gli operatori e i cittadini.

Va resa omogenea su tutto il triennio la somma erogata, incrementando quella relativa al 2025, così da garantire una copertura costante e sufficiente fin dal primo anno di applicazione.

Commi 117-119: Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli

Viene rifinanziato il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con uno stanziamento di 10 mln per il 2025 e di 20 mln per il 2026.

Commento

La CISL esprime apprezzamento per la scelta di supportare le famiglie che, a causa di fattori indipendenti dalla propria volontà (licenziamenti, riduzioni d'orario, malattie ecc.), non riescono a far fronte al canone di locazione.

Tuttavia, lo stanziamento è ritenuto insufficiente rispetto alle dimensioni del problema. Con specifico emendamento proponevamo di portare lo stanziamento a 50 mln annui, in modo da fornire un sostegno più incisivo contro l'emergenza abitativa. Va rifinanziato il Fondo Affitti con una dotazione di 250 mln annui, così da fornire un aiuto strutturale anche ai nuclei in difficoltà economiche ma non ancora in stato di morosità.

Commi 401-403: Piano nazionale per l'edilizia residenziale e sociale ("Piano casa Italia")

Viene istituito un "Piano casa Italia", finalizzato a promuovere interventi di edilizia sociale, integrando misure su mutui, sostegno abitativo, risanamento del patrimonio edilizio e rigenerazione urbana.

E' previsto il coinvolgimento di Enti territoriali, organizzazioni sindacali, sindacati inquilini e istituzioni per definire linee di intervento e criteri di riparto delle risorse.

Commento

La CISL accoglie con favore l'approccio integrato del Piano, che mira a unire le diverse politiche abitative in una strategia complessiva, massimizzando l'efficacia degli interventi e ottimizzando le risorse disponibili.

E' positivo il riferimento alla concertazione con i livelli territoriali e le parti sociali, essenziale per individuare soluzioni pragmatiche e vicine ai bisogni reali delle comunità.

E' fondamentale assicurare adeguate risorse finanziarie e modalità operative snelle, così che il Piano possa tradursi in azioni concrete e non rimanere un mero annuncio.

Commi 513-519: Efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)

Sono previsti interventi di efficientamento energetico mirati all'edilizia residenziale pubblica, con particolare riguardo agli immobili costruiti tra gli anni '60 e '70, ormai altamente energivori.

E' previsto un sostegno alle famiglie a basso reddito per favorire la riduzione dei consumi e delle bollette energetiche.

Commento

Per la Cisl si tratta di una misura strategica, coerente con la normativa europea sull'efficienza energetica e con l'esigenza di migliorare la qualità abitativa dei ceti più deboli.

L'intervento su edifici vetusti produce effetti positivi sia dal punto di vista ambientale (minori emissioni di CO₂) sia sociale (risparmio economico per gli inquilini).

La CISL raccomanda una governance chiara del processo, con regole trasparenti di assegnazione dei finanziamenti, e sottolinea l'importanza di una formazione specifica per i lavoratori del settore, così da generare nuova occupazione qualificata e promuovere ulteriore innovazione nelle imprese.

COESIONE E MEZZOGIORNO

Comma 423: Incremento FSC

Il Fondo sviluppo e coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2021-2027 è incrementato di 28 mln nel 2026; di 1.748 mln nel 2027 e di 310 mln nel 2028.

Commento

Per la Cisl è positivo per l'incremento del fondo.

Commi 485-491: Credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica

La legge di Bilancio estende al 2025 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, stanziando a tal fine 2,2 mld. In particolare, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. Naturalmente, gli incentivi sono commisurati all'ammontare degli investimenti realizzati.

Commento

Il provvedimento va nella direzione sostenuta dalla Cisl. L'auspicio è che la misura venga resa strutturale e che si preveda in tempo rapidi l'ufficializzazione del piano strategico della ZES, come peraltro auspicato dal Collegio del controllo concomitante della Corte dei conti. Va, inoltre, prevenuto il rischio di sovrapposizioni tra Cabina di regia e Struttura di missione e vanno risolte le incertezze nel monitoraggio degli incentivi.

Per la Cisl la proroga al 2025 del credito di imposta ZES unica e l'ulteriore rafforzamento delle risorse, a seguito della pressione della nostra Organizzazione (da 1600 milioni a 2.200 milioni di euro), rappresenta una opportunità per riconfigurare l'economia del Mezzogiorno, dando all'Area una solida e strutturata prospettiva di sviluppo. I finanziamenti previsti potranno favorire anche il conseguimento degli obiettivi di coesione attraverso l'utilizzo sinergico dei diversi strumenti di programmazione pluriennale comunitaria e nazionale a disposizione del Paese e dello stesso PNRR.

POLITICHE GIOVANILI E DI GENERE*

**N.B.: si evidenzia che alcune delle disposizioni di seguito riportate, data la loro trasversalità, sono presenti anche in altre aree tematiche (cfr LAVORO, ISTRUZIONE), ma si è ritenuto utile riproporle sinteticamente di seguito, in modo da fornire un'informativa completa ed organica anche per questa importante area tematica.*

Comma 112: Incentivi acquisto prima casa

Si prorogano al 31 dicembre 2027 gli incentivi per l'acquisto della prima casa dedicati agli under36, alle giovani coppie e alle famiglie numerose.

Comma 213: Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali

Si istituisce il Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, con una dotazione di 3 mln per il 2025, di 3,5 mln per il 2026 e di 4 mln per il 2027, destinato al finanziamento di attività educative e ricreative, anche non formali e di attività finalizzate al contrasto della povertà educativa e dell'esclusione sociale, rivolte a bambini e adolescenti. Il Fondo ha inoltre l'obiettivo di favorire il protagonismo delle nuove generazioni, anche con il coinvolgimento nei processi decisionali che li riguardano, di sostenere le famiglie e di incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari.

Commento

La Cisl valuta positivamente l'istituzione del Fondo (così come dei Fondi previsti nei commi 270 e 902) e se ne condividono le finalità. Molto positiva è la volontà di includere le giovani generazioni nei processi decisionali, così come la necessità di incentivare il coinvolgimento degli enti del Terzo settore e di quelli religiosi, importantissimi ed indispensabili presidi sociali e territoriali che svolgono anche funzioni educative, culturali ed aggregative.

Comma 240: Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni

Viene istituito il Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, con una dotazione di euro 500.000 euro annui a decorrere dal 2025.

Commento

Anche se la dotazione economica è alquanto modesta, si valuta positivamente la previsione poichè, come indicato dall'ISS, il disturbo da gioco d'azzardo, la dipendenza da cibo e da internet sono dipendenze di tipo comportamentale che oltre a causare disagio e/o disturbi clinicamente significativi costituiscono un problema di sanità pubblica di crescente importanza con un alto impatto nella vita quotidiana. Si ritiene quindi necessario investire nella prevenzione e nel contrasto di queste dipendenze che, in Italia, riguardano quasi 2 milioni di adolescenti.

Comma 270: Fondo Dote per la famiglia

Si istituisce, con una dotazione di 30 mln per il 2025, il Fondo Dote per la famiglia, al fine di sostenere la genitorialità e supportare le attività sportive e ricreative extrascolastiche gestite da associazioni e società sportive dilettantistiche e dagli enti del Terzo settore.

Commi 345 e 346: Fondo per il servizio di sostegno psicologico degli studenti

Si istituisce il Fondo per il servizio di sostegno psicologico degli studenti, con una dotazione di 10 mln per il 2025 e di 18,5 mln annui a decorrere dal 2026, finalizzato all'assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling nell'ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, anche con finalità di contrasto alla povertà educativa e all'abbandono scolastico, di supporto alle attività di orientamento, di prevenzione del disagio psicologico e delle difficoltà relazionali emergenti e di supporto all'avviamento di percorsi di educazione all'affettività e all'acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita.

Commento

Si valuta con favore l'istituzione di questo Fondo, il quanto il tema della salute mentale, soprattutto tra le giovani generazioni e a seguito della pandemia da Covid-19, riveste un'importanza notevole. Garantire un supporto psicologico negli Istituti scolastici può portare ad una maggiore sensibilizzazione sul tema della prevenzione dei disturbi psicosociali e, al contempo, può favorire l'accesso a questi servizi da parte di tutti i giovani che ne abbiano bisogno, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali di partenza.

Commi 406 e seg.: Esoneri contributivi

Vengono confermati, fino a dicembre 2025, gli esoneri contributivi per l'assunzione di giovani e donne e per i lavoratori della ZES, già presenti nell'ultima Manovra.

Comma 902: Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori

Si istituisce, attraverso uno stanziamento di 0,5 mln all'anno per il 2025, 2026 e 2027, il Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori, destinato alla realizzazione di interventi per la diffusione dello sport e della solidarietà, la promozione sociale, l'organizzazione di iniziative culturali e per il contrasto dell'emarginazione sociale, della discriminazione razziale, del disagio e della devianza.

Commento

La Cisl condivide la disposizione, ritenendo che gli Oratori parrocchiali ricoprano un'importante funzione educativa nelle comunità locali, specie nei piccoli comuni e nelle aree rurali e periferiche dove spesso rappresentano l'unica opportunità di aggregazione e socializzazione per tanti giovani e giovanissimi. Gli oratori sono inoltre un presidio sociale sul territorio e, attraverso attività come i centri estivi e i dopo-scuola, sono in grado di fornire un supporto fondamentale ai genitori lavoratori, che spesso hanno difficoltà a conciliare i tempi di lavoro con quelli scolastici dei propri figli. La maggior parte delle preziose attività realizzate dagli oratori è svolta sottoforma di volontariato e autofinanziata, per questo si valuta positivamente il supporto economico previsto.

POLITICHE MIGRATORIE

Commi 636-641: Riscossione di contributi per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis

Si consente ai Comuni di assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne.

I comuni possono assoggettare a un contributo massimo di euro 300 le richieste di certificati o estratti di stato civile formati da oltre un secolo se relativi a persone diverse dal richiedente.

Le domande anzidette sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi nei termini stabiliti dal comune. Si incrementa il diritto da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne (da euro 300 a euro 600) presso gli uffici diplomatici e consolari. Il cinquanta per cento dei proventi derivanti da tale contributo è riassegnato al MAECI ed è destinato per metà agli uffici consolari in proporzione ai contributi riscossi e, per l'altra metà, al funzionamento degli uffici all'estero e ad altre spese in conto capitale. Viene, infine, abrogata la disciplina attuale in materia di riassegnazione dei proventi anzidetti.

Commento

Le nuove disposizioni riguardano soli i casi di richiesta di Cittadinanza italiana per iure sanguinis, che può essere avanzata se almeno uno dei genitori, nonni o bisnonni è stato cittadino italiano. Inoltre, la cittadinanza italiana deve essere stata mantenuta senza interruzioni attraverso le generazioni.

Detto ciò, l'aumento degli onorari più che un provvedimento di rilievo amministrativo sembra essere un segnale politico contro pratiche a volte poco trasparenti.

Commi 888-891: Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera

Viene istituito un Fondo per il contrasto dei fenomeni di "reclutamento illegale" della manodopera straniera, con particolare riferimento al reclutamento di coloro che sono ospitati nei centri governativi di accoglienza straordinari (c.d. CAS) ovvero nei centri gestiti dagli enti locali nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).

La dotazione iniziale del fondo è di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a cui accedono gli Enti del Terzo settore, regolarmente iscritti alla I^a sezione del registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati (art. 42 TUI), autorizzati all'esercizio dell'attività di Agenzia per il lavoro e titolari di piattaforme on-line dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, accreditate presso Sviluppo Lavoro Italia.

Commento

E' da ritenere sicuramente una misura positiva, la cui efficacia potrà essere valutata mettendo in relazione quanto destinato al Fondo con le modalità di attuazione che saranno definite con un successivo decreto del Ministero dell'Interno.

Comma 892: Fondo per l'immigrazione

Al fine di assicurare l'accoglienza dei migranti, le risorse relative alle spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 200 mln per il 2025.

La finalità dell'incremento del Fondo è assicurare l'accoglienza dei migranti arrivati nel territorio nazionale.

Commento

E' positivo l'incremento di spesa destinato al finanziamento dei centri governativi e dei cosiddetti C.A.S., centri di accoglienza straordinari dove sono ospitati la maggior parte dei rifugiati o richiedenti asilo, poiché i servizi convenzionali a livello centrale e locale hanno una capienza limitata.

D'altra parte, la legislazione vigente non prevede, come riteniamo invece sarebbe opportuno in un quadro di politiche inclusive, che i soggetti suddetti possano accedere a progetti del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).

Saranno inevitabili, data la condizione attuale e la pressante necessità di rincorrere le emergenze, interventi per poterle fronteggiare.

Articolo 9 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative

Comma 5

Vengono riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2025, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, destinati al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

Comma 6

Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2025, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

Commento

La misura, a nostro avviso, poteva rispondere ad un diverso approccio e prevedere la destinazione dei contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno a politiche di integrazione ed inclusione.

LEGALITÀ

Comma 772: Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori

Si dispone un rifinanziamento del fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori per un importo pari a 5 mln per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Commento

Per la Cisl la disposizione è positiva. Il Fondo ha permesso di ripagare diversi danni subiti da tanti amministratori locali e sono stati finanziati decine di progetti di promozione della cultura della legalità costituzionale nei territori. Il ripristino dell'intero fondo appare oggi cruciale anche in relazione alla crescita del numero di atti intimidatori che l'Osservatorio del Viminale ha censito nel corso del 2024

Commi 801-802: Riduzione o soppressione di fondi per investimenti a favore dei comuni

Si prevede il definanziamento del Fondo per la manutenzione delle opere pubbliche degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose (istituito dal comma 277 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018) per un importo di 5 mln annui a decorrere dal 2025.

Commento

Per la Cisl la misura non è condivisibile, in quanto nei territori più fragili, colpiti dallo scioglimento per infiltrazioni mafiose, è importante poter contare su queste risorse. Solo partendo da un cambio di passo nelle Amministrazioni sciolte e commissariate, infatti, è possibile ripristinare le condizioni di legalità.

Commi 809-811: Disposizioni a favore dei comuni per la gestione dei beni confiscati

Al fine di promuovere il recupero di beni immobili confiscati alla criminalità e acquisiti al patrimonio indisponibile degli enti locali si assegnano contributi per investimenti, nel limite complessivo di 1 mln per ciascuno degli anni 2026 e 2027, ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana

Commento

E' un provvedimento condivisibile che dovrebbe essere gestito dall'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati e reso esigibile per tutto il territorio nazionale

Comma 868: Assegnazione agli organi dell'Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

Si prevede che i beni sottoposti a confisca nell'ambito dei procedimenti per reati tributari, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere assegnati agli organi dell'Amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta.

Commento

Per la Cisl sono positive le azioni inerenti la destinazione del patrimonio immobiliare sequestrato o confiscato.

EDITORIA

Commi 430 e 431: Misure in favore dell'editoria

E' previsto un incremento di 50 mln per il 2025 del Fondo per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria.

La destinazione delle nuove risorse verrà stabilita da un DPCM con l'obiettivo di supportare gli interventi a sostegno del settore e di incentivare la trasformazione digitale delle imprese editoriali.

Commento

L'editoria, già in difficoltà a causa del calo delle vendite cartacee, delle trasformazioni digitali e della concorrenza di piattaforme globali, trova in questo Fondo un sostegno essenziale.

Importante che le risorse siano utilizzate per rafforzare la qualità dell'informazione e investire in tecnologie in grado di contrastare fenomeni come fake news, deep fake e pirateria, nonché di garantire la tutela del diritto d'autore.

Una stampa libera, autorevole e digitale costituisce un presidio democratico. Per la Cisl, dunque, il potenziamento del Fondo per il pluralismo è un passaggio cruciale per mantenere vivo il dibattito pubblico e tutelare l'occupazione in questo comparto.

SPORT

Commi 245-246 - Disposizioni in materia di finanziamento sportivo

Si rafforza il meccanismo di attribuzione al finanziamento dello sport del gettito annuale, fissando una quota minima di 410 mln. Se il gettito supera tale soglia, l'eccedenza è ripartita tra il Dipartimento per lo sport, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), il CONI e Sport e Salute S.p.A., a beneficio di federazioni, discipline associate, enti di promozione, gruppi sportivi militari e corpi civili.

Viene inoltre prorogata per il 2025 la disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate al restauro e alla costruzione di impianti sportivi pubblici, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, con un tetto complessivo di 10 milioni di euro (cfr INFRASTRUTTURE).

Commento

L'aumento delle risorse destinate allo sport, anche grazie all'eventuale surplus di gettito, rappresenta un segnale positivo di attenzione verso un settore che svolge un ruolo sociale fondamentale, promuovendo salute, inclusione e formazione dei giovani.

Resta da verificare come verranno suddivise le competenze tra i diversi enti, evitando sovrapposizioni e garantendo una gestione trasparente degli stanziamenti. La proroga del credito d'imposta è altresì utile per favorire la riqualificazione delle infrastrutture sportive, specialmente nelle aree meno dotate.

Commi 247-250: Eventi sportivi internazionali (Olimpiadi, Giochi invernali)

E' autorizzata una spesa di 50 mln per il 2025 e 57,8 mln per il 2026 per garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle Olimpiadi invernali 2026 (Milano-Cortina).

Inoltre, 25 mln nel 2026 sono destinati al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'accessibilità dei territori coinvolti. Viene poi autorizzata una spesa di 10 mln per il 2028 per i Giochi Olimpici Giovanili Invernali Dolomiti-Valtellina 2028.

Commento

La Cisl giudica positivamente questi stanziamenti, perché i grandi eventi fungono da volano per lo sviluppo infrastrutturale e la promozione del Paese. L'attenzione posta alla sostenibilità rappresenta un passo in avanti verso modelli di gestione più responsabili.

Resta cruciale monitorare la realizzazione delle opere, evitando ritardi e sprechi, e favorire il coinvolgimento dei territori nell'eredità post-evento.

Comma 251: Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano

Viene incrementato di 15 mln per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 il Fondo unico a beneficio di federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione.

Commento

Incrementare in modo stabile il Fondo consente programmazione e investimenti su base triennale. È una scelta che sostiene la crescita dello sport di base e di vertice, offrendo opportunità soprattutto ai giovani atleti.

Comma 253: Progetto Filippide

Viene incrementato di 200.000 euro annui, a decorrere dal 2025, il fondo destinato al Progetto Filippide, iniziativa finalizzata all'integrazione delle persone con disabilità attraverso lo sport.

Commento

Si tratta di un intervento dall'alto valore sociale, in linea con l'impegno inclusivo del sistema sportivo. Per la Cisl il potenziamento di progetti di questo tipo è fondamentale per costruire percorsi di partecipazione e benessere rivolti a tutti i cittadini, indipendentemente dalle condizioni personali.

Comma 266: Rifinanziamento del fondo speciale ICS (credito sportivo e culturale)

La dotazione del fondo speciale dell'Istituto per il credito sportivo (legge n. 1295/1957) viene incrementata di 50 mln per il 2026 e di 40 mln per il 2027, sostenendo progetti di ammodernamento e riqualificazione di infrastrutture sportive e culturali.

Commento

L'ICS rappresenta un canale fondamentale per accedere a finanziamenti a tassi agevolati nel settore sportivo e culturale. L'aumento delle risorse risponde a una domanda crescente di interventi su impianti datati e di nuova costruzione, promuovendo la diffusione di spazi di aggregazione e di promozione della cultura.

Commi 267-269: "Grand Tour della Magna Grecia" nelle Regioni del Sud

Viene istituito un fondo di 100.000 euro annui per il periodo 2025-2027 presso la Presidenza del Consiglio, da destinare alle regioni meridionali inserite nel circuito a tappe "Grand Tour della Magna Grecia" promosso dalla Lega ciclismo professionistico. Un successivo decreto del Ministro per lo sport e i giovani definirà criteri di erogazione e controllo.

Commento

E' una iniziativa positiva per valorizzare il Mezzogiorno attraverso lo sport (il ciclismo), con benefici in termini di turismo, promozione culturale e sviluppo locale.

La Cisl sottolinea come tali progetti possano contribuire in modo significativo alla destagionalizzazione dei flussi turistici e al turismo esperienziale, soprattutto se affiancati da investimenti in formazione professionale degli addetti e in infrastrutture idonee (piste ciclabili, percorsi attrezzati, ricettività adeguata).